

QUESITI

ANDREA CONTI

La costituzione di parte civile e le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

L'Autore intende prendere in esame le modalità con cui le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possano partecipare al processo penale, con particolare riferimento alla costituzione di parte civile ed all'intervento quali associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato.

The joining of proceedings by the civil party and the professional associations of a trade union nature between members of the armed forces

The Author intends to examine the ways in which professional associations of a trade union nature between members of the armed forces can participate in criminal proceedings, with particular reference to the constitution of a civil party and to the intervention as associations representing interests damaged by the crime.

SOMMARIO: 1. La questione giuridica - 2. La parte civile - 2.1. La legittimazione a costituirsi parte civile - 2.2. La costituzione di parte civile e gli interessi collettivi - 3. Gli enti e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato - 4. Le organizzazioni sindacali - 4.1. Il ruolo dello Statuto dei lavoratori e del Testo unico per la sicurezza sul lavoro - 5. Le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari - 5.1. Il quadro normativo di riferimento - 5.2. La possibilità di costituirsi parte civile - 5.3. L'intervento ex art. 91 ss. c.p.p. - 6. Il processo penale militare.

1. *La questione giuridica.* L'introduzione nel nostro ordinamento delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari¹, oltre che ad un eviden-

¹ Il tema del diritto sindacale militare ha attraversato la storia della Repubblica italiana ed è stato affrontato con un approccio differente dal Legislatore, dalla dottrina e dalla giurisprudenza che, alla luce del mutato contesto storico, dell'incidenza delle fonti sovranazionali e di un diverso bilanciamento dei valori costituzionali, hanno progressivamente mutato il loro atteggiamento.

Infatti, dalla negazione dell'associazionismo sindacale militare - cristallizzata nella versione originaria dell'art. 1475, co. 1, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, rubricato *Codice dell'ordinamento militare*, e confermato dalla giurisprudenza anche della Consulta (cfr. Corte cost., 17 dicembre 1999, n. 449, in *Giur. cost.*, 1999, 3870 ss.; in *Giur. cost.*, 2000, 550 ss., con nota di D'ELIA, *Sotto le armi non tacciono le leggi: a proposito di libertà sindacale dei militari*; in *Giornale dir. amm.*, 2000, 256 ss., con nota di BALDANZA, *Il divieto gravante sui militari di aderire alle organizzazioni sindacali: termini della questione e precedenti giurisprudenziali*; in *Lav. P.A.*, 2000, 349 ss. con nota di DI ROLLO, *Rappresentanze delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare*) che ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 8, co. 1, L. 11 luglio 1978, n. 382, rubricato *Norme di principio sulla disciplina militare* e la cui disciplina è confluita nel d.lgs. 66/2010, secondo il quale il militare non poteva costituire associazioni sindacali - si è giunti - per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018 (cfr. Corte cost., 11 aprile 2018, n. 120, in *Foro it.*, 2018, I, 2588 ss.) al riconoscimento delle libertà sindacali ed

te fermento nella compagine militare, ha posto una questione di rilevanza processuale.

In particolare, le neocostituite associazioni sindacali militari si sono interrogate - nel tentativo di delineare le modalità con cui poter tutelare gli interessi degli appartenenti alle Forze armate - sulla possibilità di costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto condotte lesive degli interessi tutelati dall'azione dell'associazionismo sindacale militare. Pertanto, occorre comprendere se ed in che misura le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possano essere considerate danneggiate dal fatto di reato che si presume commesso e, quindi, se sussista la loro legittimazione ad intervenire nel processo penale ai sensi e per gli effetti di quanto prevedono gli artt. 74 ss. c.p.p. al fine di ottenere le restituzioni ed il risarcimento del danno derivante dal reato.

La risposta alla *quaestio iuris* - che, almeno secondo la proattività mostrata dalle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, dovrebbe es-

al diritto degli appartenenti alle Forze armate il diritto di costituire Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari che hanno successivamente trovato una compiuta disciplina legislativa nella legge 28 aprile 2022, n. 46 - rubricata *Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo* - poi trasfusa nel Codice dell'ordinamento militare (artt. 1476-1482-bis d.lgs. 66/2010) a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 24 novembre 2023, n. 192.

Tra coloro che si sono occupati di libertà sindacale degli appartenenti alle Forze Armate si possono ricordare, *ex plurimis*, MANCINI, *Equivoci e silenzi sul sindacato di polizia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1975, 280 ss.; ID., *Il sindacalismo militare e la sinistra*, in *Pol. dir.*, 1976, 59 ss.; GHERA, *Libertà sindacale ordinamento della polizia*, in *Giur. cost.*, 1976, 656 ss.; GIUGNI, *Un sindacato contro la Costituzione*, in *Nuova Polizia*, 1974, 4; CARINCI, *Una legittima solidarietà*, in *Nuova Polizia*, 1981, 9; MENGHINI, *Le articolazioni del «diritto sindacale separato»: Polizie, Carabinieri, Forze Armate*, in *Riv. giur. lav.*, 1992, 377 ss.; BACHELET, *Disciplina militare e ordinamento giuridico statale*, Milano, 1962; BALDASSARRE, *Disciplina militare e Costituzione*, in *Dem. dir.*, 1975, 653 ss.; BALDUZZI, *Principio di legalità e spirito democratico nell'ordinamento delle Forze Armate*, Milano, 1988; CARETTI-MORBIDELLI, *Obbligo di prestare servizio militare e tutela delle posizioni soggettive*, in *Foro amm.*, 1970, 257 ss.; GRISOLIA, *Disciplina militare e diritti del soldato*, in *Scritti in onore di Paolo Barile*, Padova, 1990, 333 ss.; LABRIOLA, *Ancora sul tema della posizione e della natura dell'ordinamento penale militare*, in *Giur. cost.*, 1979, 428 ss.; MATTARELLA, *Il Codice dell'ordinamento militare*, in *Giornale dir. amm.*, 2011, 457 ss.; MODUGNO, *Legge. Ordinamento giuridico. Pluralità di ordinamenti*, Milano, 1985, 238 ss.; ID., *L'ordinamento militare è in estinzione?*, in *Studi in onore di Vittorio Bachelet*, Milano, 1987, vol. I, 451 ss.; ROSSI, *Il III comma dell'art. 52 Cost.*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di Branca e Pizzorusso, Bologna-Roma, 1992; SANDULLI, *Disciplina militare e valori costituzionali*, in *Dir. soc.*, 1978, 648 ss.; *Libertà politiche e sindacali nella Polizia di Stato tra limiti normativi, etica e responsabilità*, a cura di Famiglietti, Nisticò, Falsone e Albi, Milano, 2016 e LAMBERTUCCI, *La libertà sindacale degli appartenenti ai corpi militari tra diritto internazionale e diritto interno*, in *osservatoriodiscriminazioni.org*, 21 giugno 2016.

sere positiva – non può essere fornita in termini semplicistici, ma deve necessariamente confrontarsi con la comprensione degli istituti processuali penalistici coinvolti e con i principi che regolano il processo penale al fine di poter individuare l'*an* ed il *quomodo* di una possibile partecipazione delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari all'interno del procedimento penale.

2. *La parte civile*. Per poter comprendere se ed in che misura sia consentita la partecipazione delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari al processo penale in qualità di presunti² danneggiati dal reato, occorre, in via preliminare, individuare chi sia la parte civile e quale sia il suo ruolo all'interno dell'*iter* processuale.

2.1. *La legittimazione a costituirsi parte civile*. L'art. 74 c.p.p. prevede che l'azione civile³ per le restituzioni⁴ e per il risarcimento del danno⁵ di cui

² Sull'uso del termine presunto si vedano le condivisibili osservazioni di PASTA, *Il problema dell'individuazione della persona offesa nel processo penale*, in *Arch. pen. web*, 2022, f. 3, 5, secondo il quale «se la “persona offesa” è, per definizione, il titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, in nessun processo è possibile presupporre che la persona che si dichiara essere tale sia effettivamente tale. Nella legislazione processuale l'espressione “persona offesa” dovrebbe essere sempre abbinata ad altre parole (es. “dichiarata”)». Non si tratta di una mera precisazione linguistica ma, come correttamente avverte l'Autore, «l'ingresso delle categorie ontologiche nella disciplina del processo penale – così come un loro non sorvegliato uso nel discorso dei giuristi – è il più allarmante segnale della nebbia che da tempo si sta addensando attorno all'architettura del processo penale, la presunzione di non colpevolezza».

³ Si noti che i rapporti tra l'azione civile e l'azione penale sono regolati dall'art. 75 c.p.p. secondo il quale l'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile (comma 1). Inoltre, l'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile (comma 2) e se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge (comma 3). Per un approfondimento sui rapporti tra azione civile ed azione penale, tema che esula dal presente lavoro, sia concesso rinviare, *ex plurimis*, a CANTONE, sub *art. 75 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, a cura di Lattanzi e Lupo, Milano, 2017, 771 ss.; QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, Milano, 2003, 23 ss.; LAISURACI, sub *art. 75 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, tomo I, Milano, 2023, 1238 ss.; ANESCHI, *L'azione civile nel processo penale*, Milano, 2012; MANCUSO, *La parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, vol. 1.I, Torino, 2009, 521; CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo*

all'articolo 185 c.p.⁶ può⁷ essere esercitata⁸, mediante la costituzione di parte civile (cfr. art. 76, co. 1 c.p.p.), nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato un danno⁹ ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.

La possibilità di esercitare l'azione civile all'interno del processo penale è, dunque, subordinata all'esistenza di due differenti presupposti: la lesione di un diritto¹⁰ e l'esistenza di un danno - patrimoniale o non patrimoniale¹¹ - conseguente al reato¹².

processo penale, Milano, 2006; MANISCALCO, *L'azione civile nel processo penale*, Padova, 2006; TAORMINA-SPADAIO, *L'iniziativa delle parti private nel procedimento penale: l'azione civile nel processo*, Padova, 2003; SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002 e SPAGNOLI, *L'esercizio dell'azione civile nel processo penale tra favor rei e favor separationis*, in *Giur. it.*, 2013, 2647 ss.

⁴ Si tratta di una particolare ipotesi di reintegrazione in forma specifica «consistente nel ripristino dello *status quo ante* attraverso la riconsegna del bene a colui che ne fu privato per effetto dell'azione criminosa [...] postula che il bene esista ancora, e deve necessariamente esaurirsi nell'obbligo posto a carico del reo di restituire proprio quel bene alla persona offesa, nello stato in cui si trova» (in questi termini si esprime TORIELLO, sub *art. 74 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale*, a cura di Canzio e Bricchetti, Milano, tomo I, 2017, 482). Sul punto si vedano anche CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., 195 e BENE, *Le parti private nel processo penale*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da Spangher, Marandola, Garuti e Kalb, vol. I, Torino, 2015, 321.

⁵ Sul punto TORIELLO, sub *art. 74 c.p.p.*, cit., 481, chiarisce che «gli ulteriori rimedi (la risoluzione del contratto, la reintegrazione in forma specifica, ecc.) sono riservati alla sede propria».

⁶ Cfr. TORIELLO, sub *art. 74 c.p.p.*, cit., 480, il quale precisa che «la perpetrazione di un reato determina un danno criminale (la lesione o la messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma violata), che ha natura pubblicistica, e un danno civilistico, arrecato dall'offeso ovvero al danneggiato».

⁷ Correttamente BENE, *Le parti private nel processo penale*, cit., 321, ritiene che «l'azione civile, nel processo penale, costituisce un frammento eventuale della giurisdizione, essendo rimessa alla libera scelta del soggetto che avanza pretese come conseguenza del fatto di reato».

⁸ Cfr. OLIVERO, *I titolari di interessi extrapenali*, in *Protagonisti e comprimari del processo penale*, a cura di Chiavario, Torino, 1995, 219, la quale chiarisce che «la costituzione di parte civile non deve ritenersi finalizzata all'esercizio di un'azione propria del processo penale, fornita magari di proprie condizioni di procedibilità e di ammissibilità, ma è finalizzata all'esercizio nel processo penale della stessa, identica, azione esercitabile, volendo, in sede civile».

⁹ Cfr. QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, cit., 3, precisa che «si distinguono [...] tre categorie di reati: reati senza danno civile (ad esempio, vilipendio alla bandiera); reati con danno civile immanente (ad esempio, furto) o previsto addirittura come elemento costitutivo del reato (ad esempio, truffa); reati che cagionano un danno civile quale conseguenza esterna al reato (ad esempio, lesioni personali con conseguente perdita patrimoniale)».

¹⁰ Sul punto CANTONE, sub *art. 74 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, a cura di Lattanzi e Lupo, Milano, 2017, 757, correttamente precisa che «da posizione soggettiva suscettibile di lesione non deve essere necessariamente un diritto soggettivo, assoluto o relativo, ma basta che possa qualificarsi come una situazione giuridicamente rilevante, anche se riconducibile alla nozione di interesse legittimo».

Definita la nozione di parte civile, occorre interrogarsi su quali soggetti possano effettivamente costituirsi parte civile e, dunque, occorre porsi il problema della c.d. *legitimatio ad causam*¹³.

Secondo il pacifico orientamento interpretativo la legittimazione a costituirsi parte civile deve essere riconosciuta alla persona, fisica o giuridica¹⁴, che – pur non essendo necessariamente il soggetto passivo del reato¹⁵ – abbia subito un danno eziologicamente riferibile all’azione od all’omissione posta in essere dal presunto autore del reato¹⁶.

¹¹ Secondo CANTONE, sub *art. 74 c.p.p.*, cit., 757, il danno non patrimoniale ricomprende «quell’insieme di sofferenze, non soltanto fisiche ma soprattutto morali, quali i patemi d’animo, le affezioni, le angosce, i dolori in genere che conseguono dal reato e che, più di recente, viene inteso una sorta di categoria aperta nella quale possono rientrare le ipotesi di diminuzione del prestigio, della reputazione o della credibilità o, persino, più genericamente di lesione di un valore inerente la persona».

¹² Sul punto si noti che il danno risarcibile può conseguire a qualsiasi tipologia di reato – sia esso qualificato come delitto o come contravvenzione – anche se solo di mero pericolo. Sul punto si vedano, *ex plurimis*, CANTONE, sub *art. 74 c.p.p.*, cit., 756; QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall’imputato e l’offeso dal reato*, cit., 13 e OLIVERO, *I titolari di interessi extrapenali*, cit., 219.

¹³ Sul punto si noti che la *legitimatio ad causam* si distingue dalla *legitimatio ad processum* «o capacità processuale, per la quale il titolare del diritto che non abbia la capacità di agire deve essere rappresentato, assistito o autorizzato nelle forme prescritte per le azioni civili» (così CANTONE, sub *art. 74 c.p.p.*, cit., 759).

¹⁴ Risulta irrilevante che la persona giuridica abbia natura pubblica o privata, tanto che la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimazione anche ad un ente non riconosciuto (cfr. Cass., Sez. V, 10 luglio 2008, n. 39228, P.C. e Graviano, Rv. 241938). Sul punto TORIELLO, sub *art. 74 c.p.p.*, cit., 493, precisa che «il legislatore ha inteso rimuovere ogni residuo dubbio circa la legittimazione delle persone giuridiche e degli enti collettivi all’esercizio dell’azione civile, nel processo penale, allorché il reato abbia cagionato loro un danno ingiusto, di carattere patrimoniale ovvero non patrimoniale (a proposito di quest’ultimo, l’univoca giurisprudenza di legittimità lo ritiene certamente configurabile anche in capo alle persone giuridiche, *sub specie* di pregiudizi derivanti dalla lesioni di diritti della personalità compatibili con l’assenza di fisicità, quali il diritto all’esistenza, all’identità, al nome, alla reputazione, all’immagine».

¹⁵ Pertanto, «il titolare dell’interesse protetto dalla norma penale violata – il soggetto passivo del reato – non può ritenersi *tout court* legittimato a costituirsi parte civile se non abbia anche ricevuto dalla commissione del reato un danno risarcibile» (così OLIVERO, *I titolari di interessi extrapenali*, cit., 221). Sul punto si veda anche QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall’imputato e l’offeso dal reato*, cit., 36, il quale precisa che tale tesi «è coerente con il dato normativo risultate dagli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., che mostrano chiaramente di far leva soltanto sull’estremo del danno: il civilmente danneggiato è sempre legittimato *ad causam*, mentre il soggetto passivo lo è solamente se ha subito un danno risarcibile».

¹⁶ Sul punto si vedano CANTONE, sub *art. 74 c.p.p.*, cit., 757; TORIELLO, sub *art. 74 c.p.p.*, cit., 483-484; PENNISI, voce *Parte civile*, in *Enc. dir.*, vol. XXXI, Milano, 1981, 986 ss.; OLIVERO, *I titolari di interessi extrapenali*, cit., 221; DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi e tecniche di tutela nell’orizzonte del codice del 1988. Salute in fabbrica ed entità “esponenziali”*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1991, 427-428, il quale precisa che non vi è «nessuna necessità, dunque, ai fini della responsabilità aquiliana da reato, di ricorrere, allo scopo di arginare la rilevanza del danno, agli ulteriori criteri della “conseguenza diretta e immediata”, che si sovrapporrebbero superflamente al criterio – già saldo – del rapporto di causalità».

Deve, quindi, esistere un rapporto di causalità tra il fatto di reato e l'evento dannoso. La relazione causale esistente tra il danno lamentato dal presunto danneggiato ed il fatto di rilevanza penale consente, non solo di perimetrare con maggiore chiarezza i confini dei soggetti legittimati ad intervenire nel processo penale *ex art. 74 c.p.p.*, ma anche di individuare quali siano i danni risarcibili.

Infatti, applicando i principi della causalità, possono dirsi rilevanti, ai fini dell'azione civile esercitata nell'*iter* processuale penale, non solo i danni immediati e diretti¹⁷, ma anche «quei danni, pur mediati e indiretti, [che] costituiscono conseguenze ordinarie, normali e naturali, del fatto illecito»¹⁸. Di conseguenza, dovrà essere escluso il risarcimento di quei danni «che siano stati determinati, piuttosto che dal fatto, dal concorso di circostanze eccezionali e atipiche»¹⁹.

2.2. La costituzione di parte civile e gli interessi collettivi. La più attenta dottrina si è interrogata sulla possibilità di offrire tutela agli interessi collettivi²⁰ attraverso la costituzione di parte civile.

In particolare, vi è stato uno sforzo interpretativo volto a garantire la possibilità per l'ente rappresentativo di interessi collettivi di costituirsi parte civile laddove il reato commesso abbia danneggiato gli interessi perseguiti dall'ente, le-

tra condotta illecita ed *eventus damni* preteso dalla normativa penale sostanziale»; GUALTERI, *La tutela di interessi lesi dal reato fra intervento e costituzione di parte civile*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1996, 115, secondo il quale devono essere considerati risarcibili «quei danni mediati e indiretti che si presentano come effetto normale del fatto illecito, rientrando nella serie delle conseguenze ordinarie cui esso dà origine in base al principio della cosiddetta regolarità causale, ed invece, e conseguentemente, esclusi da riparazione quelli non collegati al fatto stesso dal necessario nesso teleologico, per essere intervenute altre cause o circostanze estrinseche al comportamento dell'autore del fatto illecito e senza le quali il danno non si sarebbe verificato».

¹⁷ Cfr. QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, cit., 37, il quale precisa che «limitare la risarcibilità derivante dal reato a quello che ne sia conseguenza immediata e diretta sarebbe un'arbitraria restrizione che il giudice introdurrebbe nella legge». Dello stesso avviso anche DE MARSICO, *Contributo alla determinazione del concetto di danni da reato risarcibili*, in *Annali dir. proc. pen.*, 1933, 432.

¹⁸ In questi termini si esprime QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, cit., 38.

¹⁹ Così QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, cit., 38.

²⁰ Per una definizione dei quali sia concesso rinviare a quanto si dirà *infra* alla nota 37 del presente lavoro.

dendo un diritto di personalità del sodalizio²¹, cagionando una perdita di credibilità o di prestigio, il turbamento dei fini istituzionali, una limitazione alla libertà di esplicazione dell'attività sociale o la lesione alla reputazione²².

Tuttavia, «la prassi applicativa della giurisprudenza [che] si è caratterizzata per un progressivo allargamento del varco di ingresso nel processo penale in favore di ulteriori organismi collettivi»²³ - unitamente al rapsodico intervento legislativo che ha conferito *ex lege* il ruolo di parte civile ad alcuni organismi collettivi²⁴ - ha travalicato gli «spazi originariamente ipotizzati dal legislatore»²⁵ per

²¹ Cfr. Cass., Sez. I, 17 maggio 2011, n. 29700, Licari e altro, Rv. 250536 e Cass., Sez. IV, 8 novembre 2013 (dep. 18 febbraio 2014), n. 7597, Stuppia e altri, Rv. 259120.

²² Cfr. OLIVERO, *I titolari di interessi extrapenali*, cit., 239.

²³ In questi termini si esprime TORIELLO, sub *art. 74 c.p.p.*, cit., 500, il quale prosegue affermando che «con l'andare del tempo [...] era forse inevitabile che la modifica delle compagini sociali, dei rapporti economici e dello sviluppo industriale e tecnologico, con i problemi inevitabilmente seguiti in termini di tutela dell'ambiente, della salute, dei lavoratori, dei soggetti deboli, avrebbe fatto aumentare in modo esponenziale i gruppi e i corpi intermedi rappresentativi di interessi rilevanti, che, unitamente a quelli già riconosciuti dalla prassi, rivendicavano in modo dirimpente la partecipazione nel processo penale: ne è seguita, quasi *naturaliter*, l'attenzione della giurisprudenza, la quale ha ritenuto evidentemente di non potere lasciare inascoltate in sede processuale queste voci».

²⁴ Sul punto si vedano l'art. 11, co. 5 L. 9 luglio 1990, n. 188 che, in tema di tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità, prevede che potranno costituirsi parte civile nei giudizi relativi all'uso illegittimo del marchio i comitati di disciplinare, le regioni, gli enti locali ed economici della zona o della provincia, i consorzi o enti di tutela, le associazioni dei produttori ceramici; l'art. 187-*undecies*, co. 2 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) in forza del quale la CONSOB può costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrità del mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto dell'offensività del fatto, delle qualità personali del colpevole e dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato; l'art. art. 19, co. 5 L. 5 febbraio 1992, n. 169, in tema di disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini, prevede che i consorzi possono costituirsi parte civile nei procedimenti penali promossi per reati relativi alle materie disciplinate dalla presente legge; l'art. 36, co. 2 L. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità) secondo il quale per i procedimenti penali per i reati di cui all'articolo 527 c.p., i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona disabile o un suo familiare; l'art. 10 L. 7 marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura) secondo cui nel giudizio penale avente ad oggetto il reato previsto e punito dall'art. 644 c.p. possono costituirsi parte civile anche le associazioni e le fondazioni di cui all'art. 15 della medesima legge e l'art. 2, co. 8 L. 29 dicembre 1993, n. 580, in tema di Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prevede che le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio e possono, altresì, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 c.c.

la parte civile, con una evidente frattura dei principi ispiratori del processo penale.

La dottrina e la giurisprudenza hanno cercato di arginare la dilatazione dei confini dell'istituto delineato dall'art. 74 c.p.p. - nel tentativo di contenere l'uso improprio della costituzione di parte civile e la dilagante moltiplicazione delle parti civili all'interno del processo - chiarendo i presupposti applicativi alla presenza dei quali risulta possibile che un ente possa vantare una pretesa civilistica in conseguenza di un danno presuntivamente arrecato all'interesse collettivo di cui è portatore. Tale linea interpretativa ha condotto ad individuare le caratteristiche che l'ente deve possedere per poter costituirsi parte civile: la tutela dell'interesse generico e diffuso si deve concretizzare in una determinata realtà storica e deve essere assunto quale elemento costitutivo del sodalizio²⁶; l'ente o l'associazione «radicata sul territorio anche attraverso sedi locali, sia rappresentativa di un gruppo significativo di consociati, abbia dato prova di continuità della sua azione e rilevanza del suo contributo a difesa del territorio»²⁷ ed, infine, si è chiarito che «un danno risarcibile è configurabile

Sul punto osserva CHINNICI, *Gli "enti esponenziali di interessi lesi dal reato": figli legittimi del "nuovo" codice, ma ancora eredi del "vecchio" status di parti civili*, in *Arch. pen.*, 2013, f. 2, 451-452: «un fiume in piena il legislatore, che ha finito per travolgere il soggetto processuale di sua creazione, riducendo la partecipazione nel processo di enti collettivi quali, soggetti ausiliari dell'accusa con le prerogative della persona offesa, a situazione residuale». Si veda anche BARONE, *Enti collettivi e processo penale*, Milano, 1989, 202, il quale precisa che «tra un apparato repressivo pubblico inefficace ed insufficiente ed efficienti gruppi sociali molto attivi nella tutela di fondamentali interessi sociali, non ha potuto rifiutare la collaborazione, sul piano processuale, di questi ultimi» e, pertanto, si è visto costretto a riconoscere a questi enti la legittimazione *ex lege*.

²⁵ In questi termini si esprime TORIELLO, sub *art. 74 c.p.p.*, cit., 499.

²⁶ Sul punto si veda, in dottrina, GARBAGNATI, *L'azione civile nel processo de societate*, in *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, a cura di L.D. Cerqua, Canzio e Luparia, Padova, 2014, 1139 e OLIVERO, *I titolari di interessi extrapenalì*, cit., 240-241, la quale parla di offesa rivolta all'interesse «perseguito in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da esso sodalizio preso a cuore e assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente». In giurisprudenza si vedano Cass., Sez. III, 9 giugno 2011, n. 29905, M., Rv. 250661; Cass., Sez. III, 5 aprile 2002, n. 22539, P.M. in proc. Kiss Gmunter H ed altri, Rv. 221881 e Cass., Sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, Espenhahn e altri, Rv. 261110, ove si legge che «è ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, *iure proprio*, la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente».

²⁷ Così Cass., Sez. III, 21 ottobre 2004, n. 46746, P.C. e Resp. civile in proc. Morra, Rv. 231306.

quale conseguenza del reato se lede la soggettività giuridica dell'ente, individuata attraverso l'insieme degli specifici interessi e dei fini dell'ente stesso, poiché il reato pregiudica ed ostacola la realizzazione dei suoi scopi statuari»²⁸.

L'orientamento interpretativo - che potremmo definire restrittivo - appena descritto ha sicuramente il pregio di delineare i confini della legittimazione a costituirsi parte civile in coerenza con i principi ispiratori della disciplina normativa degli artt. 74 ss. c.p.p., ma sembra solo arginare, e non risolvere, il fenomeno dell'ingresso degli interessi collettivi e socialmente rilevanti all'interno del processo penale, anche in considerazione del fatto che non sfrutta le potenzialità offerte dall'istituto disciplinato dagli artt. 91 ss. c.p.p. che, nelle intenzioni del Legislatore del 1988, avrebbe dovuto essere la chiave di volta nella soluzione del problema della partecipazione degli enti rappresentativi di interessi collettivi²⁹.

3. *Gli enti e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato.* Al fine di evitare l'uso distorto dell'azione civile³⁰ e contestualmente di garantire agli enti

²⁸ In questi termini si esprime BENE, *Le parti private nel processo penale*, cit., 327. Dello stesso avviso risultano essere anche MANCUSO, *La parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di Spangher, vol. II, Torino 2009, 532; ICHINO, *La parte civile nel processo penale. La legittimazione*, Milano, 1989, 429 e SANTALUCIA, *La costituzione di parte civile nel procedimento penale: in particolare il caso delle associazioni antiracket*, in *Giur. merito*, 1995, 392.

²⁹ Tuttavia, va segnalata la «difficile soggettivazione» degli interessi collettivi e diffusi e la «non agevole individuazione degli enti sicuri titolari degli stessi nonché della difficile enucleazione di interessi di tale tipo dalla norme sostanziali e processuali per lo più di natura prettamente individualistica» (così G. BARONE, *Enti collettivi e processo penale*, cit., 51).

³⁰ Ipotizzata, già nell'immediatezza dell'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, da AIMONETTO, *Le associazioni ambientaliste parte civile nei processi per danno ambientale?*, in *Giur. it.*, 1992, 486 ss.; CHIARA, sub art. 90 c.p.p., in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, vol. I, Torino, 1989, 401-411 e ICHINO, sub art. 74 c.p.p., in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Amodio e Dominioni, vol. I, Milano, 1989, 446 ss.; DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi e tecniche di tutela nell'orizzonte del codice del 1988*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1991, 446-447; ID., *Interessi collettivi e diffusi e tecniche di tutela nell'orizzonte del codice del 1988. Salute in fabbrica ed entità "esponenziali"*, cit., 435, secondo il quale «il sistema processuale del 1930, infatti, non conosceva altra forma di intervento dell'ente esponenziale che non fosse il veicolo della costituzione di parte civile; il quale, tuttavia, ha dovuto subire un lungo percorso di progressiva "slabbratura", perché potesse costituire il varco che consentisse alle crescenti istanze di partecipazione della collettività anche personificate l'accesso al procedimento penale. Il prezzo di un simile risultato è facilmente riconoscibile in termini di "opacità" del sistema: non v'è dubbio, infatti, che si è registrato un uso "necessariamente distorto" dell'azione civile riparatoria»; CHINNICI, *Gli "Enti esponenziali di inte-*

ed alle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato l'accesso alla giustizia penale, il Legislatore del 1988 ha previsto la disciplina di cui agli artt. 91 ss. c.p.p.³¹ che rappresenta – come chiarisce anche l'art. 212, co. 1 disp. att. c.p.p. secondo cui la partecipazione dell'ente, al di fuori delle ipotesi di costituzione di parte civile, è possibile solo nelle forme dell'intervento ex artt. 91 ss. c.p.p.³² – una forma di intervento alternativa alla costituzione di parte civile. In particolare, l'art. 91, co. 1, c.p.p. prevede che gli enti e le associazioni senza scopo di lucro – definiti «*pendant* metaindividuali delle persone offese»³³ – ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute³⁴, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà

ressi lesi dal reato”: figli legittimi del “nuovo” codice, ma ancora eredi del “vecchio” status di parti civili, cit., 444 e BARONE, *Enti collettivi e processo penale*, cit., 209.

³¹ Cfr. QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, cit., 8-9, secondo cui la disciplina degli artt. 91 ss. c.p.p. «garantisce l'accesso alla giustizia penale [...] ai soggetti superindividuali».

³² Per un approfondimento sulla norma si vedano, per tutti, DI RELLA, sub *art. 212 disp. att. c.p.p.*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Amodio e Dominioni, Milano, 1990, 44 ss.; GIARDA, sub *art. 212 disp. att. c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale, La normativa complementare*, vol. II, a cura di Chiavario, Torino, 1992, 57 ss. e PAPAGNO, sub *art. 212 disp. att. c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, tomo III, Milano, 2023, 3696 ss.

³³ In questi termini si esprime CHIAVARIO, *Giudice parti ed altri personaggi sulla scena del nuovo processo penale*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. I, a cura di Chiavario, Torino, 1989, 36.

³⁴ Sul punto occorre richiamare le osservazioni di DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi e tecniche di tutela nell'orizzonte del codice del 1988. Salute in fabbrica ed entità “esponenziali”*, cit., 441: «qualora si ritenesse il “riconoscimento” di cui all'art. 91 c.p.p. equivalente all'attribuzione della personalità giuridica, l'organizzazione sindacale si vedrebbe categoricamente e definitivamente esclusa dal novero dei soggetti legittimati a intervenire a tutela di interessi collettivi lesi». L'Autore precisa anche che «rimarrebbe [...] il margine residuo dell'esercizio dell'azione civile riparatoria ex art. 74 c.p.p., per il quale pacificamente si prescinde dalla previa attribuzione della personalità giuridica: difettando, tuttavia, il profilo del danno cagionato dal reato, l'associazione sindacale risulterebbe tagliata fuori da entrambi i meccanismi, con effetti dirompenti di portata probabilmente storica».

attribuiti alla persona offesa dal reato³⁵. L'ente esponenziale viene parificato, mediante una *fiction iuris*³⁶, alla persona offesa.

In particolare, il codice di rito prevede che, laddove l'azione od omissione posta in essere dal presunto autore del reato abbia leso o messo in pericolo interessi collettivi o diffusi³⁷, l'ente istituzionalmente preposto alla tutela di questi³⁸ abbia la facoltà di intervenire nel processo penale. La più attenta dottrina definisce gli enti preposti alla tutela di interessi collettivi o diffusi come enti esponenziali, anche per sottolineare la caratteristica fondamentale di questi soggetti processuali: la partecipazione funzionale alla garanzia di un interesse non individuale, ma superindividuale.

L'ente esponenziale può intervenire nel processo solo alla presenza di precisi requisiti: a) assenza di scopo di lucro; b) le finalità di tutela degli interessi lesi dal reato devono essere riconosciute dalla legge³⁹ - ma «la garanzia di un con-

³⁵ Invero, come sottolinea DELLA CASA, *Soggetti*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso e Grevi, Padova, 2021, 134, «la coincidenza di poteri [...] non è perfetta». Sul punto si vedano anche MARCUCCI, *Enti rappresentativi di interessi lesi dal reato e consenso della persona offesa*, cit., 42 ss. e BENE, *Le parti private nel processo penale*, cit., 377, la quale sottolinea che «non vi è coincidenza di poteri tra persona offesa e gli enti. Se i diritti e le facoltà vengono riconosciute alla persona offesa in quanto tale, gli enti non hanno alcun potere sino a quando non abbiano effettuato l'atto di intervento».

³⁶ Cfr. NOVARESE, *Gli enti esponenziali di interessi diffusi nel nuovo codice di procedura penale*, in *Giur. merito*, 1991, 929 e DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi e tecniche di tutela nell'orizzonte del codice del 1988. Salute in fabbrica ed entità "esponenziali"*, cit., 437.

³⁷ Cfr. DONATIELLO, sub art. 91 c.p.p., in *Codice di procedura penale*, a cura di Beltrani, Milano, 2016, 299 ss., secondo cui possono qualificarsi come diffusi quegli interessi «la cui contitolarità è di una pluralità di soggetti non identificati né identificabili e definiti da un rapporto giuridico con un determinato bene, anche materiale, non suscettibile di appropriazione individuale rispetto al quale il godimento del singolo è limitato al concorrente godimento altrui». Mentre possono definirsi collettivi quegli interessi «imputabili a una collettività organizzata per il perseguimento di interessi di categoria». Si vedano anche BARONE, *Enti collettivi e processo penale*, cit., 97 ss.; STRINA-BERNASCONI, *Persona offesa, parte civile. Difesa e processo*, Milano 2001, 7 ss.; VESSICHELLI, *Nota a Cass., sez. VI, 16 febbraio 1990*, in *Cass. pen.*, 1992, 2437; SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002, 355 ss.; CHINNICI, *Gli 'Enti esponenziali di interessi lesi dal reato': figli legittimi del 'nuovo' codice, ma ancora eredi del 'vecchio' status di parti civili*, in *Arch. pen.*, 2013, 452-453; DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi e tecniche di tutela nell'orizzonte del codice del 1988*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 1991, 432 ss.; MANFREDI, voce *Interessi diffusi e collettivi*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. VII, Milano, 2014, 513 ss. e DONZELLI, voce *Interessi collettivi e diffusi*, in *Enc. giur.*, vol. XIX, Roma, 1990, 1 ss.

³⁸ Cfr. QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, cit., 203, il quale precisa che deve sussistere una «coincidenza tra l'interesse tutelato dalla norma penale incriminatrice che si assume violata e l'interesse perseguito istituzionalmente dall'ente esponenziale».

³⁹ L'art. 91 c.p.p. utilizza la locuzione «in forza di legge» che, secondo l'interpretazione maggioritaria, è un'«ampia locuzione, ricomprendente sia la legge regionale, sia fonti infralegislative, quali regolamenti o atti amministrativi, purché emanati in esecuzione di una legge» (così DELLA CASA, *Soggetti*, cit., 134).

trollo legale, tuttavia, non implica la restrizione ai soli enti dotati di personalità giuridica»⁴⁰ -; c) il riconoscimento *ex lege* deve essere anteriore alla commissione del fatto di reato per il quale si procede⁴¹.

Inoltre, pur sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 91 c.p.p., la presenza dell'ente nel processo - e, dunque, la possibilità di esercitare i diritti e le facoltà riconosciutegli dalla legge nel procedimento penale - è subordinata al consenso della persona offesa⁴² (art. 92 c.p.p.).

Descritta, seppur sinteticamente⁴³, la modalità partecipativa riconosciuta all'ente esponenziale, possiamo notare le differenze rispetto alla costituzione di parte civile.

Dello stesso avviso sono anche MARCUCCI, *Enti rappresentativi di interessi lesi dal reato e consenso della persona offesa*, in *Arch. pen.*, 1997, 43 e 47 e BRONZO, sub art. 91 c.p.p., in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, vol. I, a cura di Lattanzi e Lupo, Milano, 2018, 862-863. Conseguentemente, devono essere escluse sia valutazioni dell'Autorità Giudiziaria procedente sia auto-attribuzioni di tutela da parte dell'ente stesso mediante un atto interno.

Sul punto RIVELLO, *Riflessioni sul ruolo ricoperto in ambito processuale dalla persona offesa dal reato e dagli enti esponenziali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1992, 634, sottolinea criticamente il rischio «di ammettere soltanto l'intervento di organismi che proprio a causa della loro ufficialità rischiano di perdere l'effettivo contatto con gli interessi di volta in volta minacciati».

⁴⁰ Così CHINNICI, *Gli 'Enti esponenziali di interessi lesi dal reato': figli legittimi del 'nuovo' codice, ma ancora eredi del 'vecchio' status di parti civili*, cit., 445, la quale prosegue affermando che «ai sensi dell'art. 91 c.p.p., è richiesto che la legge riconosca finalità di tutela degli interessi lesi dal reato all'ente o all'associazione senza fare cenno all'ulteriore requisito della personalità giuridica». Dello stesso avviso è anche DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi e tecniche di tutela nell'orizzonte del codice del 1988*, cit., 440.

⁴¹ Secondo QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, cit., 205, l'anteriorità del riconoscimento «costituisce un ulteriore requisito di affidabilità oggettiva dell'ente».

⁴² Cfr. CHINNICI, *Gli 'Enti esponenziali di interessi lesi dal reato': figli legittimi del 'nuovo' codice, ma ancora eredi del 'vecchio' status di parti civili*, cit., 444, la quale precisa che «il consenso, che può essere revocato in qualsiasi momento, può essere prestato solo a un ente; se prestato a più enti è inefficace per tutti e, inoltre, se revocato, ai sensi dell'art. 92, co. 3, c.p.p., non può più essere prestato né al medesimo ente né ad altro». Inoltre, di particolare interesse sono anche le osservazioni di GUIDOTTI, *Persona offesa e parte civile. La tutela processuale penale*, Torino, 2002, 127: «l'interesse di chi sia stato direttamente leso dal reato [...] deve imporsi a qualunque "socializzazione" della persecuzione penale».

Per un approfondimento sulla tematica del consenso della persona offesa si vedano, *ex plurimis*, GRILLO, *Forme, tempi e modi di manifestazione del consenso dell'offeso dal reato per l'intervento nel processo degli enti esponenziali*, in *Proc. pen. giust.*, 2013, f. 5, 122 ss. e DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi e tecniche di tutela nell'orizzonte del codice del 1988*, cit., 442 ss.

⁴³ Per un approfondimento sull'istituto, si rinvia, *ex plurimis*, a GUALTIERI, sub artt. 91-95 c.p.p., in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Spangher, vol. I, Padova, 2017, 957 ss.; CHILIBERTI, *Gli enti e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato*, in *Riv. pen.*, 1990, 801 ss. e NOSENGO, sub artt. 91-95 c.p.p., in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, vol. I, Torino, 1989, 416 ss.

In particolare, l'intervento dell'ente *ex art. 91 c.p.p.* è svincolato da una pretesa risarcitoria⁴⁴ nella misura in cui l'ente esponenziale non ha subito un danno derivante dal reato. Ne consegue una netta diversità di ruoli: la parte civile agisce per ottenere il risarcimento del danno, l'ente interveniente agisce affiancando la persona offesa e supportando la sua posizione processuale⁴⁵. Tuttavia, nonostante la percepibile differenza tra le due forme di partecipazione processuale, l'istituto disciplinato dagli artt. 91 ss. c.p.p. appare scarsamente applicato – verosimilmente a causa della rigidità dei presupposti applicativi⁴⁶ – e poco visitato dalla giurisprudenza⁴⁷, la quale consente l'ingresso nella scena processuale dell'ente nelle forme della costituzione di parte civile. Tuttavia, tale esegesi comporta, in una prospettiva processuale, una sempre più nebulosa distinzione tra danneggiato dal reato ed ente esponenziale, con un «conseguente “squilibrio” tra le parti del processo penale»⁴⁸.

⁴⁴ Sul punto si vedano QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, cit., 202 e MORETTI, *Enti esponenziali: costituzione di parte civile o intervento ex art. 91 ss. nel nuovo codice di procedura penale*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 1994, 1536, il quale precisa che l'art. 91 c.p.p. consente una «partecipazione disancorata all'istanza di risarcimento tipica della costituzione di parte civile». Mentre, l'aspetto del danno è fondamentale per la costituzione di parte civile: «la sola circostanza che un ente sia statutariamente rivolto a promuovere la tutela di un bene-interesse collettivo, non costituisce *ex se* ragione legittimante la sua costituzione di parte civile, in assenza della precisa deduzione di un danno» (così BENE, *Le parti private nel processo penale*, cit., 328).

⁴⁵ Cfr. Trib. Reggio Calabria, ord. 14 maggio 2015, in *Dir. pen. cont.*, 18 maggio 2016, ove l'intervento dell'ente viene qualificato come «un intervento *ad adiuvandum* della pubblica accusa». Dello stesso avviso appare anche AMODIO, *Persona offesa dal reato*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Amodio e Dominioni, vol. II, 1989, Milano, 1990, 536. Per QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, cit., 202, si tratta di un «accusatore sussidiario» che si colloca al fianco del Pubblico ministero, senza peraltro poter esercitare l'azione penale e per BARONE, *Enti collettivi e processo penale*, cit., 229 si tratta di un «accusatore adesivo privato».

⁴⁶ Di questo avviso sono anche FURIN-SBABO, *L'intervento delle associazioni ambientaliste nel processo penale: persone offese e non parti civili*, in *Cass. pen.*, 2012, 2746-2747.

⁴⁷ Si vedano, *ex plurimis*, Cass., Sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, in *Dir. pen. cont.*, 19 settembre 2014, secondo cui è ammissibile la costituzione di parte civile alla presenza di un'«offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente»; Cass., Sez. IV, 27 aprile 2015, n. 27162, Perassi e altro, Rv. 263825; Cass., Sez. I, 17 maggio 2011, n. 29700, Licari e altro, in *Cass. pen.*, 2011, 3829; Cass., Sez. III, 19 giugno 2008, n. 38835, Crocini e altro, in *Cass. pen.*, 2010, 1541 ss.; Cass., Sez. III, 9 luglio 1996, n. 8699, Perotti e altri, in *Giust. pen.*, 1997, 651 ss. e Trib. Milano, 2 luglio 2012, in *Foro ambr.*, 2012, 295.

⁴⁸ In questi termini si esprime MANNA, *Risarcimento del danno*, in *Trattato di diritto penale. Parte generale*, a cura di Cadoppi, Canestrati, Manna e Papa, vol. III, Torino, 2014, 379. Dello stesso avviso appare anche BELLOCCHI, *Sulla costituzione di parte civile degli enti esponenziali*, in *Giur. it.*, 2002, 2368.

Pertanto, appare opportuno⁴⁹, anche alla luce del rispetto del principio di legalità processuale, ribadire la distanza e la differenza tra costituzione di parte civile ed intervento ai sensi degli artt. 91 ss. c.p.p.

4. *Le organizzazioni sindacali.* Ricostruita la disciplina processuale e chiarita la possibilità per l'ente rappresentativo di un interesse collettivo di partecipare al processo nelle forme di cui all'art. 74 c.p.p. o attraverso l'intervento di cui all'art. 91 c.p.p., occorre interrogarsi su quale delle due alternative processuali sia applicabile alle organizzazioni sindacali.

Nella vigenza del codice di rito del 1930, la giurisprudenza aveva, non senza difformità di vedute, negato ai sindacati la possibilità di costituirsi parte civile nei processi penali aventi ad oggetto la violazione delle norme in tema di infortunio sul lavoro che avevano cagionato la morte o la lesione del lavoratore⁵⁰ nella misura in cui il diritto leso doveva essere considerato «assolutamente individuale e [...] dovesse escludersi che il sindacato, a sua volta, potesse essere considerato titolare di un interesse direttamente protetto dalla norma penale violata»⁵¹.

⁴⁹ Di questo avviso sono Trib. Milano, 19 dicembre 2005, in *Foro ambr.*, 2005, 433; G.i.p. Bologna, 5 ottobre 2004, in *Giur. merito*, 2005, 655 e Trib. Reggio Calabria, ord. 14 maggio 2015, in *Dir. pen. cont.*, 18 maggio 2016. In dottrina, si vedano GIOVAGNOLI, *Gli enti rappresentativi di interessi lesi dal reato nel nuovo codice di procedura penale*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, 1216 ss.; PAPAGNO, *Il ruolo degli enti esponenziali, tra disorientamenti legislativi e giurisprudenziali*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 1365 ss. e MORETTI, *Enti esponenziali: costituzione di parte civile o intervento ex art. 91 ss. nel nuovo codice di procedura penale*, cit., 1533 ss.

⁵⁰ Cfr. Cass., Sez. un., 21 maggio 1988, n. 6168, Iori, Rv. 181122 e 181123 ed in *Cass. pen.*, 1989, 1406 ss. In dottrina si vedano GUALTIERI, *La tutela di interessi lesi dal reato fra intervento e costituzione di parte civile*, cit., 103; AIMONETTO, *Orientamenti giurisprudenziali in tema di rapporti tra interessi diffusi e costituzione di parte civile*, in *Giur. it.*, 1982, II, 20 ss. e IACOBONI, *Costituzione di parte civile degli enti collettivi e postille in tema di lesione degli interessi superindividuali alla luce di un decennio di giurisprudenza*, in *Foro it.*, 1982, II, 184 ss. In giurisprudenza seguono tale orientamento Cass. civ., Sez. un., 21 aprile 1979, Pelosi e Armellini, in *Cass. pen.*, 1979, 1074; Cass., 16 maggio 1980, Di Gregorio e altri, in *Cass. pen.*, 1982, 48 ss.; Cass., 27 febbraio 1981, Cortesi e altri, in *Giust. pen.*, 1982, III, 146 ss.; Cass., 23 febbraio 1982, Sandani, in *Cass. pen.*, 1984, 153 ss. con nota di LUCCIOLI, *Brevi riflessioni sulla giurisprudenza più recente in tema di costituzione di parte civile delle associazioni sindacali*; Cass., 21 giugno 1982, Polenghi, in *Cass. pen.*, 1983, 8 ss., con nota di FOGLIA, *Sindacato e costituzione di parte civile ancora in discussione la tutela degli interessi collettivi*; Cass., 20 marzo 1984, Brigladori, in *Giust. pen.*, 1985, III, 76 ss.; Cass., 8 marzo 1985, Bossi, in *Giust. pen.*, 1986, III, 177 e Cass., 13 marzo 1986, Battaglini, *Giust. pen.*, 1987, III, 678.

⁵¹ Così PINELLI, *Enti esponenziali e parte civile: la Cassazione apre alla legittimazione dei sindacati nel caso di omicidio colposo correlato all'inosservanza della normativa antinfortunistica*, in *Cass. pen.*, 2011, 1138.

L'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988 avrebbe dovuto consolidare l'orientamento interpretativo maggioritario nella misura in cui i contrasti interpretativi avrebbero dovuto «ritenersi superat[i] in virtù del principio di tendenziale di separazione fra azione penale e azione civile e, soprattutto, della precisa individuazione di uno strumento processuale (l'intervento, disciplinato dagli artt. 91 seg. c.p.p., atto a permettere la partecipazione degli enti rappresentativi di interessi lesi del reato), nonché del disposto dell'art. 212 disp. att.»⁵² c.p.p.

Tuttavia, la giurisprudenza successiva all'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988 ha ritenuto possibile la costituzione di parte civile del sindacato⁵³ alla luce dell'esistenza di «un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale, consistito nella perdita di credibilità dell'azione di tutela delle condizioni di lavoro dalle stesse svolta con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla prevenzione delle malattie professionali»⁵⁴.

⁵² In questi termini si esprime GUALTIERI, *La tutela di interessi lesi dal reato fra intervento e costituzione di parte civile*, cit., 105.

⁵³ Cfr. Cass., Sez. IV, 16 luglio 1993, n. 10048, Arienti, in *Cass. pen.*, 1995, 1005 e Cass., Sez. III, 7 febbraio 2008, n. 12738, in *Dir. e prat. lav.*, 2009, 76, con nota di BELLINA, *Violenze sessuali sul lavoro: il sindacato è parte civile* e Pretura Rho, 28 gennaio 1992, Buzzone, citata da OLIVERO, *I titolari di interessi extrapenalì*, cit., 243 e, più in generale, Cass., 29 settembre 1992, Sarlenga, in *Cass. pen.*, 1994, 983; Cass., 17 marzo 1992, Ginatta e altri, in *Giur. it.*, 1992, II, 465 ss.; Cass., 3 marzo 1993, Del Savio, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1994, 428; Cass., Sez. IV, 27 giugno 1979, Ghisotti e altri, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1981, 1558 ss. con nota di RIVELLO, *Sulla legittimazione delle organizzazioni sindacali a costituirsi parte civile in procedimenti di omicidio o lesioni colpose con violazione di norme poste a tutela della salute dei lavoratori*; Cass., Sez. VI, 8 marzo 2006, n. 31413, Riva ed altri, Rv. 234855; Cass., Sez. I, 13 marzo 1986, n. 5987, Battaglini ed altri, in *Cass. pen.*, 1987, 1985 e Cass., Sez. III, 29 marzo 1983, n. 9571, De Tommaso, in *Cass. pen.*, 1984, 2014 e Cass., Sez. VI, 27 aprile 2018, n. 54424, P.G. in proc. Calabrò, Rv. 274680, ove si legge che «è inammissibile la costituzione di parte civile delle associazioni sindacali della Polizia di Stato qualora si proceda per fatti produttivi di un danno che non è conseguente alla violazione di norme poste a tutela dei lavoratori e della sicurezza dell'ambiente di lavoro, bensì è espressione del rischio intrinseco della professione e del servizio svolto dalle forze dell'ordine. (Fattispecie relativa alle lesioni subite da alcuni appartenenti alle forze dell'ordine intervenuti per fronteggiare violente manifestazioni di protesta, rispetto alle quali non era neppure dedotta l'inedoneità dei piani di intervento appositamente predisposti dalla Questura)».

⁵⁴ In questi termini si esprime CANTONE, sub *art. 74 c.p.p.*, cit., 767. In giurisprudenza si vedano Cass., Sez. IV, 19 gennaio 2011, n. 9923, L.L., in *Riv. pen.*, 2011, 664 e Cass., Sez. IV, 18 gennaio 2010, n. 22558, Ferraro e altri, Rv. 247814 e in *Cass. pen.*, 2011, 1126 ss., con nota di PINELLI, *Enti esponenziali e parte civile: la Cassazione apre alla legittimazione dei sindacati nel caso di omicidio colposo correlato all'inosservanza della normativa antinfortunistica* ed in *Arch. nuova proc. pen.*, 2010, 552 ss., con nota di PALUMBO, *L'esercizio dell'azione civile nel processo penale: il sindacato dei lavoratori come parte civile*, Cass., Sez. IV, 10 giugno 2010, n. 38991, Quagliari, in *Guida al dir.*, 2011, f. 1, 100 ed in *Cass. pen.*, 2012, 2652 e Cass., Sez. III, 9 luglio 1996, n. 8699, Perotti e altri, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1996,

In particolare, viene riconosciuta al sindacato, indipendentemente dal fatto che il lavoratore persona offesa dal reato per il quale si procede sia iscritto all'organizzazione sindacale⁵⁵, la legittimazione a costituirsi parte civile «non quale semplice portatore di un interesse diffuso, ma bensì quale soggetto giuridico meritevole di tutela diretta *iure proprio*: l'immedesimazione tra esso e l'interesse statutariamente perseguito comporta che la lesione a questo interesse provoca un *vulnus* al diritto di personalità o all'identità del sindacato, un danno all'immagine e alla reputazione per via della perdita di credibilità dell'azione e della conseguente sfiducia che la categoria dei lavoratori è indotta a nutrire verso una struttura non in grado di incidere efficacemente nel settore della sicurezza»⁵⁶.

871 ss.; Cass., Sez. III, 6 aprile 1996, n. 3503, Russo, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 1366 e Rv. 205780; Cass., Sez. IV, 27 aprile 2015, n. 27162, Perassi e altro, cit.; Cass., Sez. III, 18 aprile 1994, n. 7275, Galletti ed altri, Rv. 198194; Trib. Verona, G.i.p., ord. 16 dicembre 2008, X, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2010, 552 ss., secondo cui le organizzazioni sindacali dei lavoratori possono costituirsi parte civile nei procedimenti in cui si assuma la violazione di norme poste a tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori posto che la garanzia del diritto alla salute ed all'integrità fisica individuale e collettiva dei lavoratori costituisce uno dei fini specifici delle organizzazioni sindacali di categoria tanto che tali associazioni finiscono per essere titolari di un diritto azionabile in sede civile in caso di lesione del diritto, assumendo *iure proprio* la qualifica di danneggiati dal reato; Trib. Roma, ord. 16 gennaio 2008, R.F.F., in *Arch. nuova proc. pen.*, 2008, 348 ss., con nota di RE, *Sulla costituzione della parte civile di un sindacato autonomo*, la quale precisa che «il presupposto fondamentale affinché la costituzione della parte civile di enti ed associazioni sia legittima è il pregiudizio di una situazione soggettiva propria dell'ente o dell'associazione» e Cass., Sez. I, 16 giugno 2010, n. 33170, R.E., in *Guida al dir.*, 2010, f. 46, 96, ove si è riconosciuta la legittimazione ai sindacati per danni ambientali collegati alla sicurezza dei lavoratori» in un procedimento per i reati previsti dagli artt. 437, 674 c.p.

Sul punto si veda anche BARONE, *Enti collettivi e processo penale*, cit., 62, secondo il quale «come risulta soprattutto dalla giurisprudenza di merito, la richiesta di costituzione di parte civile viene avanzata da parte degli organismi sindacali non già per ottenere un effettivo risarcimento del danno, spesso di difficile e problematica quantificazione, bensì per conseguire una riaffermazione ed una efficace tutela di principi ed esigenze fondamentali del mondo del lavoro».

⁵⁵ Sul punto si vedano, *ex plurimis*, Cass., Sez. IV, 12 ottobre 2017, n. 19026, A.M., in *Guida al dir.*, 2017, f. 24, 63; Cass., Sez. IV, 27 aprile 2015, n. 27162, Perassi e altro, cit.; Cass., Sez. IV, 18 gennaio 2010, n. 22558, Ferraro e altri, Rv. 247814 e Cass., Sez. IV, 24 novembre 2021, n. 46154, Totire Vito c/ Trapasso Italo, Rv. 282412.

⁵⁶ In questi termini si esprime TORIELLO, sub *art. 74 c.p.p.*, cit., 503. Sul punto occorre richiamare, però, l'ammonimento di GUALTIERI, *La tutela di interessi lesi dal reato fra intervento e costituzione di parte civile*, cit., 116: «non sembra condivisibile la tesi per cui la violazione di una norma penale provocherebbe un danno non patrimoniale agli enti e alle associazioni costituite a difesa degli interessi lesi da quel reato, in quanto intaccherebbe il conseguimento dei loro fini istituzionali. Al riguardo, si può replicare che proprio la commissione del fatto criminoso potrebbe avvalorare (e non ledere) la necessità e la meritorietà di quelle formazioni sociali, e che, ad accettare questa impostazione, si dovrebbe giungere ad affermare che ogni reato provoca, come tale, un danno risarcibile allo stato, in quanto ne frustra la

Tale esegesi si fonda su una «lettura “plurioffensiva” di taluni reati»⁵⁷ con la conseguenza che «anche l’ambiente stabile all’interno del luogo di lavoro va simultaneamente considerato bene individuale da una parte, collettivo dall’altra; plurioffensivi, pertanto, sono i reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro, in quanto idonei ad aggredire tanto l’individuo *uti singulus* quanto la collettività dei lavoratori coinvolti nella medesima azienda»⁵⁸. Di conseguenza, il sindacato potrà esercitare l’azione civile poiché è stato leso un diritto proprio del sindacato⁵⁹: «la legittimazione dipende [...] dal giudizio circa la antisindacalità della condotta illecita: essa sussiste quando il reato abbia cagionato un concreto impedimento alla libera esplicazione dell’attività sindacale, dal quale deriva al sindacato un pregiudizio reale e non meramente ipotetico»⁶⁰.

funzione di garante dell’ordine sociale, il che appare manifestamente insostenibile; o addirittura, che in qualsiasi reato, ed in particolare in quelli ove è maggiore l’offesa agli interessi pubblici, vi potrebbe essere una pretesa risarcitoria da parte, non solo di associazioni esponenziali, ma anche di singoli cittadini, avendo tutti gli illeciti penali come oggetto giuridico immediato l’interesse della società civile al rispetto delle regole giuridiche».

In giurisprudenza si vedano Cass., Sez. IV, 5 dicembre 2003 (dep. 7 maggio 2004), n. 21677, Agate ed altri, Rv. 229393; Cass., Sez. I, 8 novembre 2007 (dep. 25 gennaio 2008), n. 4060, Sommer ed altri, Rv. 239190 e Cass., Sez. II, 15 gennaio 2010, n. 4816, Bertozzi, Rv. 246280.

⁵⁷ In questi termini si esprime TROCKER, *Gli interessi diffusi nell’opera della giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1987, 1144, il quale prosegue precisando che tale lettura deve essere identificata nella «tendenza a ricostruire talune fattispecie criminose come idonee, in ipotesi, a comportare una lesione non solo del diritto individuale del singolo, ma pure del diritto del singolo in quanto partecipe di un gruppo o della posizione giuridica della collettività, più o meno circoscritta, circoscritta come tale».

⁵⁸ Così DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi e tecniche di tutela nell’orizzonte del codice del 1988. Salute in fabbrica ed entità “esponenziali”*, cit., 430.

⁵⁹ Cfr. GUALTIERI, *La tutela di interessi lesi dal reato fra intervento e costituzione di parte civile*, cit., 110, il quale precisa che «il nuovo codice di procedura penale ha [...] stabilito uno stretto e indissolubile parallelismo fra la tutela di un interesse collettivo, ottenibile attraverso l’intervento a norma degli artt. 91 ss., e la difesa di diritti soggettivi da attuarsi mediante la costituzione di parte civile ex artt. 74 ss.» e, pertanto, «tale regolamentazione inibisce [...] agli enti e associazioni [...] di costituirsi parte civile in dipendenza della mera realizzazione di condotte penalmente illecite contrastanti con i loro scopi statutari».

⁶⁰ In questi termini si esprime QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall’imputato e l’offeso dal reato*, cit., 64. In giurisprudenza sono concordi Cass., Sez. I, 13 marzo 1986, Battaglini, in *Giur. it.*, 1987, II, 345; Cass., Sez. VI, 15 gennaio 1974, Chiarelli, in *Cass. pen. mass.*, 1974, 1271; Cass., Sez. III, 29 marzo 1983, De Tommaso, in *Cass. pen.*, 1984, 2014; Cass., Sez. III, 20 marzo 1984, Brigladori, in *Giust. pen.*, 1985, II, 76; Cass., Sez. III, 23 febbraio 1982, Sandoni, in *Cass. pen.*, 1984, 153; Cass., Sez. VI, 27 febbraio 1981, Cortesi ed altri, in *Giust. pen.*, 1982, III, 146; Cass., Sez. IV, 21 dicembre 1990, Landini e latrì, in *Riv. pen. econ.*, 1991, 289.

Invece, la giurisprudenza di merito ha mostrato – come indicato da QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall’imputato e l’offeso dal reato*, cit., 63-64 – un atteggiamento di maggiore apertura che ha riconosciuto la legittimazione del sindacato: nei procedimenti ex art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300 (Pret.

Secondo tale tesi interpretativa⁶¹, la *legitimatō ad causam* del sindacato trova il suo fondamento «anche in considerazione del nuovo ruolo assunto dal sindacato nella dinamica dei rapporti intersoggettivi, ovvero non più come associazione rappresentativa, ma come soggetto collettivo, dotato di una propria, immediata giuridicità in quanto tale meritevole di una tutela diretta davanti all’Autorità giudiziaria»⁶². L’organizzazione sindacale, dunque, pur non essendo titolare degli interessi tutelati dalla norma giuridica violata, deve essere considerata quale danneggiato in quanto la condotta lesiva lede un interesse individuale del sindacato: l’infortunio sul lavoro – ma anche le ipotesi di violenza sessuale posta in essere in danno ad un lavoratore sul luogo di lavoro⁶³ –

Napoli, 3 aprile 1981, Lenti, in *Orient. giur. lav.*, 1981, 535; Pret. Napoli, 26 settembre 1980, Lenti, in *Orient. giur. lav.*, 1980, 530; Pret. Prato, 24 gennaio 1973, Biagioli, in *Dir. lav.*, 1973, II, 389; Pret. Cagliari, 29 marzo 1972, Pinna, in *Mass. giur. lav.*, 1972, 530; nei procedimenti per illecito impiego di guardie giurate (Pret. Milano, 20 marzo 1981, De Tomaso ed altri, in *Riv. giur. lav.*, 1981, IV, 605); nei procedimenti per violazione del divieto di effettuare indagini sulle opinioni politiche, religiose e sindacali dei lavoratori (Trib. Bologna, 25 settembre 1979, Sandoni e altri, in *Riv. giur. lav.*, 1980, IV, 177; Pret. Milano, 27 maggio 1978, Cortesi ed altri, in *Riv. giur. lav.*, 1978, IV, 459; Pret. Milano, 10 aprile 1978, Cortesi ed altri, in *Riv. giur. lav.*, 1978, IV, 279; Pret. Treviso, 2 maggio 1977, Giachino e altri, in *Foro it.*, 1977, II, 308 e Trib. Napoli, 7 ottobre 1976, Cuttica ed altri, in *Foro it.*, 1976, II, 361); nei procedimenti per violazione delle norme sul collocamento (Pret. Desio, 23 ottobre 1981, Marzari ed altro, in *Riv. giur. lav.*, 1982, IV, 75) e nei procedimenti aventi ad oggetti reati contro l’incolumità fisica dei lavoratori (Corte assise, Brescia, 31 gennaio 1978, Buzzi e altri, in *Riv. giur. lav.*, 1978, IV, 275) o la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Trib. Monza, 30 novembre 1993, Nardacci, in *Cass. pen.*, 1995, 1085; Pret. Rho, 28 gennaio 1993, Razelli, in *Cass. pen.*, 1993, 2645; Pret. Breno, 28 giugno 1990, Piccardo ed altri, in *Giur. merito*, 1992, 140; Trib. Venezia, 6 febbraio 1984, Talamini ed altri, in *Riv. giur. lav.*, 1984, IV, 297; Pret. Napoli, 29 settembre 1983, Parodi ed altri, *Riv. giur. lav.*, 1984, IV, 142 e Trib. Vercelli, 19 maggio 1983, Munda ed altri, *Riv. giur. lav.*, 1983, IV, 647). Sul punto si vedano anche Trib. Torino, 27 aprile 1977; Trib. Torino, 20 giugno 1977; Trib. Milano, 15 marzo 1978; Trib. Milano, 17 luglio 1979 e Pret. Verona, 26 settembre 1988.

Tuttavia, TONINI, *L’intervento di sindacati e associazioni nel processo penale*, in *Riv. trim. dir. pubblico*, 1976, 1420-1421, evidenzia come alcune sentenze di merito hanno «pur in presenza di una fattispecie penale nella quale si tutela un interesse collettivo, [...] amme[ss]o si i sindacati, ma adottando le argomentazioni tradizionali e accogliendo una visione del danno morale sulla base di schemi individualistici».

⁶¹ Cfr. Cass., Sez. III, 7 febbraio 2008, n. 12738, Pinzone, Rv. 239408, 239409 e 239410 ed anche in *Cass. pen.*, 2009, 1603 ss., con nota di SCARCELLA, *Violenza sessuale sul luogo di lavoro e legittimazione iure proprio del sindacato dell’iscritto a costituirsi parte civile* che riconosce la diretta risarcibilità del danno subito dal sindacato in qualità di danneggiato dal reato.

⁶² In questi termini si esprime SCARCELLA, *Violenza sessuale sul luogo di lavoro e legittimazione iure proprio del sindacato dell’iscritto a costituirsi parte civile*, in *Cass. pen.*, 2009, 1607.

⁶³ Questo è il caso affrontato da Cass., Sez. III, 7 febbraio 2008, n. 12738, Pinzone, cit. In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la condotta delittuosa – ovvero il reato di violenza sessuale – «risul-

ledono «un vero e proprio “diritto della personalità” di tali enti [...] è in gioco la credibilità stessa del sindacato di fronte ad eventi letali o gravemente lesivi della loro incolumità personale»⁶⁴.

Pertanto, «la legittimazione deve [...] essere attribuita alle organizzazioni sindacali non già in quanto enti esponenziali di un generico interesse collettivo, ma quali portatrici di interessi ad esse direttamente riconducibili»⁶⁵.

4.1. *Il ruolo dello Statuto dei lavoratori e del Testo unico per la sicurezza sul lavoro.* L'orientamento interpretativo che ritiene sussista la legittimazione delle organizzazioni sindacali a costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto la violazione delle norme in tema di infortunio sul lavoro che avevano cagionato la morte o la lesione del lavoratore trova un addentellato normativo nell'art. 9 L. 20 maggio 1970, n. 300 (ovvero il c.d. Statuto dei lavoratori) in forza del quale i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica⁶⁶.

ta idonea, per la concomitante incidenza sulla dignità lavorativa e sulla serenità del lavoratore che ne è vittima, a creare un danno al sindacato, in quanto in contrasto con il preciso fine dal medesimo perseguito» (così SCARCELLA, *Violenza sessuale sul luogo di lavoro e legittimazione iure proprio del sindacato dell'iscritto a costituirsi parte civile*, cit., 1613) in relazione allo specifico esame dello Statuto costitutivo del Sindacato. Pertanto, «ne deriva [...] che il reato ascritto all'imputato ha recato un danno diretto immediato al [sindacato], concretizzatosi nella lesione del prestigio e della credibilità dello stesso, derivante dalla vanificazione del perseguimento e della realizzazione dei fini istituzionali propri di tale organismo collettivo, quale la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori» (così SCARCELLA, *Violenza sessuale sul luogo di lavoro e legittimazione iure proprio del sindacato dell'iscritto a costituirsi parte civile*, cit., 1614).

⁶⁴ Così SCARCELLA, *Violenza sessuale sul luogo di lavoro e legittimazione iure proprio del sindacato dell'iscritto a costituirsi parte civile*, cit., 1610, il quale prosegue affermando che «qualsiasi diversa soluzione apparirebbe oggi illogica poiché, una volta riconosciuto alle organizzazioni sindacali il diritto ad operare per la realizzazione dei propri fini, negare alle stesse ogni possibilità di avvalersi degli strumenti processuali qualora determinate ipotesi delittuose risultassero lesive di interessi primari delle organizzazioni stesse, risulterebbe distonico rispetto al sistema processuale vigente che vede invece ormai pacificamente riconosciuta ad enti rappresentativi di interessi diffusi la corrispondente legittimazione processuale».

⁶⁵ In questi termini si esprime SCARCELLA, *Violenza sessuale sul luogo di lavoro e legittimazione iure proprio del sindacato dell'iscritto a costituirsi parte civile*, cit., 1610.

⁶⁶ *Contra* OLIVERO, *I titolari di interessi extrapenali*, cit., 243, secondo la quale la norma in esame attribuisce «una situazione giuridica soggettiva, di diritto, ai “lavoratori”, non alle “loro rappresentanze”, l'interesse tutelato, sì da assurgere a diritto, è dei lavoratori; mentre le “rappresentanze” non sarebbero

Tale norma «assicura ai lavoratori due facoltà distinte, seppure complementari: quella di controllo dell'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, e quella di promozione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori. [...] Il diritto al controllo e alla promozione delle misure di protezione è conferito ai lavoratori non *uti singoli*, ma come collettività, ed è quindi esercitabile, sul piano sostanziale come su quello processuale, solo attraverso "rappresentanze" designate dagli interessati»⁶⁷ e che includono anche le associazioni sindacali⁶⁸. Pertanto, «il diritto alla sicurezza conosce [...] due "canali" di attuazione, l'uno individuale, l'altro collettivo, strettamente intrecciati tra loro e perfettamente compatibili»⁶⁹.

L'art. 9 L. 20 maggio 1970, n. 300 ha determinato l'acquisizione di una maggiore consapevolezza in ordine alla plurioffensività di molti comportamenti illeciti del datore di lavoro, i quali violerebbero simultaneamente il diritto del singolo lavoratore e l'interesse dell'intera categoria. Pertanto, il sindacato – quale espressione della collettività dei lavoratori – diviene un soggetto direttamente leso nelle ipotesi in cui viene infranto il precetto proclamato dall'art.

che il mezzo, lo strumento previsto per l'esercizio di quel diritto. La collettività dei lavoratori di ciascuna azienda, in quanto titolare del diritto conferito dall'art. 9, sarebbe perciò l'unica legittimata *ad causam*, ove il diritto debba essere fatto valere in giudizio; mentre la rappresentanza sindacale, in virtù dello stesso art. 9, sarebbe legittimata *ad processum*. Sul punto si veda anche PALUMBO, *L'esercizio dell'azione civile nel processo penale: il sindacato dei lavoratori come parte civile*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2010, 568, il quale richiama come precedenti giurisprudenziali che fondano la legittimazione della costituzione di parte civile del sindacato sull'art. 9 l. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori): Pret. Brescia, 28 giugno 1990; Trib. Monza, 20 giugno 1983; Pret. Napoli, 31 maggio 1983; Trib. Vercelli, 19 maggio 1983; Pret. Torino, 13 maggio 1982; Pret. Torino, 31 ottobre 1981 e Trib. Milano, 8 novembre 1977.

⁶⁷ In questi termini si esprime VIGORITI, *Partecipazione, sindacato, processo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1974, 1248 ss. Dello stesso avviso risulta essere anche DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi e tecniche di tutela nell'orizzonte del codice del 1988. Salute in fabbrica ed entità "esponenziali"*, cit., 431, secondo cui l'art. 9 L. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) «si lascia agevolmente decifrare in quanto meccanismo volto a tutelare ancora il diritto costituzionale alla salute, considerato in questo caso *sub specie* di interesse collettivo, appartenente al patrimonio non già di un singolo ma della collettività dei prestatori di lavoro operanti all'interno di uno stesso "luogo fisico": tant'è che le facoltà di controllo e promozione della sicurezza dell'ambiente di lavoro divengono strumenti di tutela di una posizione tipicamente super individuale, che è a sua volta "punto di riferimento di un interesse collettivo di cui l'organizzazione sindacale è il soggetto esponenziale"».

⁶⁸ Cfr. VIGORITI, *Partecipazione, sindacato, processo*, cit., 1248.

⁶⁹ In questi termini si esprime BELLINA, *Violenze sessuali sul lavoro: il sindacato è parte civile*, in *Dir. e prat. lav.*, 2009, 76. Sul punto si vedano anche SUPPIEJ, *Il diritto dei lavoratori alla salubrità dell'ambiente*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1988, I, 447; ZOLI, *Gli obblighi e i diritti individuali dei lavoratori dipendenti*, in *Lav. giur.*, 1995, 808 e PETRACCI, *Evoluzione e svolta nel ruolo del sindacato nella sicurezza aziendale*, in *Lav. giur.*, 2008, 1207.

9 L. 20 maggio 1970, n. 300, anche in considerazione del fatto che alla violazione del diritto alla prevenzione degli infortuni sul lavoro - e, dunque, alla violazione della tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore - «corrisponderebbe un'evidente danno all'immagine e alla reputazione per l'associazione ogni qual volta risulti contestata un'inosservanza di norme antinfortunistiche da cui sia scaturita la morte (o una lesione) del lavoratore e ciò per via della verosimile sfiducia che la categoria dei lavoratori sarebbe indotta a nutrire verso strutture non in grado di incidere efficacemente nel settore della sicurezza»⁷⁰.

Tuttavia, l'esegesi interpretativa sarebbe dovuta mutare per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 61, co. 2 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Testo unico per la sicurezza sul lavoro) in forza del quale le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli artt. 91 e 92 c.p.p., con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Infatti, tale norma avrebbe dovuto comportare «un *renvirement* giurisprudenziale che limitasse il riconoscimento della *legitimatio ad causam* delle associazioni sindacali»⁷¹. La limitazione della possibilità di costituirsi parte civile contenuta nell'art. 61, co. 2 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81⁷² risulta essere una «scelta [...] in linea di principio condivisibile, poiché si inserisce perfettamente nello schema disegnato in materia dal codice di procedura penale, che ha stabilito uno stretto e indissolubile parallelismo fra la tutela di un interesse collettivo, ottenibile attraverso l'intervento a norma degli artt. 91 ss., e la difesa di diritti soggettivi, da attuarsi mediante la costituzione di parte civile ex artt. 74 ss.»⁷³.

⁷⁰ In questi termini si esprime PINELLI, *Enti esponenziali e parte civile: la Cassazione apre alla legittimazione dei sindacati nel caso di omicidio colposo correlato all'inosservanza della normativa antinfortunistica*, cit., 1145.

⁷¹ Così CANTONE, sub art. 74 c.p.p., cit., 767.

⁷² *Contra* ALESCI, sub art. 91 c.p.p., in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, tomo I, Milano, 2023, 1360, secondo la quale l'art. 61 d.lgs. 81/2008 «non modifica il quadro generale delle possibilità di partecipazione al processo, ma si limita a riconoscere a determinati soggetti, tra cui i sindacati, il potere di intervenire nel processo a prescindere dai requisiti stabiliti dal codice di rito».

⁷³ Così GUALTIERI, *Inail e sindacati nel processo penale: disorientamenti legislativi e giurisprudenziali*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 760.

Ciononostante, il presagio dottrinale secondo cui «questa sorta di declassamento delle associazioni sindacali [...] sarà disatteso dalla giurisprudenza»⁷⁴ ha trovato riscontro nella prassi applicativa che ha, nonostante il disposto dell'art. 61, co. 2 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, continuato a mantenere, nonostante le critiche⁷⁵, un atteggiamento benevolo rispetto alla possibilità di costituzione di parte civile del sindacato.

5. Le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Ricostruito il sistema processuale penale, appare lecito chiedersi se e con quali modalità le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possano partecipare ed intervenire all'interno del processo penale.

Sul punto risultano prospettabili, in astratto, due diverse opzioni interpretative. Inanzitutto, potrebbe essere ipotizzabile applicare, in via analogica, alle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale formatasi relativamente alle organizzazioni sindacali. Tuttavia, tale opzione interpretativa non può trovare, almeno a parere dello scrivente, accoglimento nella misura in cui non risulta corretto equiparare l'Associazione professionale a carattere sindacale tra militari al sindacato civile. Da ciò deriva che, al fine di comprendere se sia possibile riconoscere all'associazionismo sindacale militare la legittimazione a partecipare al processo penale, risulta necessario verificare se le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari abbiano la possibilità di costituirsi parte civile ovvero di intervenire *ex art. 91 c.p.p.*, senza una automatica applicazione del traguardo interpretativo raggiunto per le organizzazioni sindacali non militari.

Tale approccio metodologico appare confortato dal fatto che le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari non possano essere equiparate al sindacato civile, in quanto esiste una «differenza sostanziale e strutturale del contesto all'interno del quale il principio della libertà sindacale in ambito mi-

⁷⁴ In questi termini si esprime GUALTIERI, *Inail e sindacati nel processo penale: disorientamenti legislativi e giurisprudenziali*, cit., 761.

⁷⁵ Cfr. GUALTIERI, *Inail e sindacati nel processo penale: disorientamenti legislativi e giurisprudenziali*, cit., 761, secondo il quale «appare artificiosa la tesi per cui la lesione dell'interesse statutariamente perseguito da un ente provocherebbe a questo un danno diretto di natura economica, per le eventuali diminuzioni patrimoniali conseguenti alla riduzione delle adesioni dei lavoratori per il venir meno della fiducia nella capacità rappresentativa dell'istituzione, e anche non patrimoniale, sicché si configurerebbe la violazione di un diritto soggettivo».

litare dovrà trovare la sua affermazione»⁷⁶, tanto che, come chiarito anche dalla Corte costituzionale⁷⁷, deve essere escluso ogni «semplicistico parallelismo»⁷⁸ tra il settore militare ed il settore civile.

Il diritto sindacale militare rappresenta, attualmente, un «approdo intermedio»⁷⁹ posto che sicuramente si è fatto un deciso passo avanti rispetto alla negazione del diritto di costituire associazioni sindacali, ma non si è ancora giunti ad una affermazione del sindacalismo militari uguale e paritaria a quanto avviene nel mondo del lavoro non militare.

⁷⁶ Così CIUCCIOVINO-GRASSIA, *La storia e la specialità del sindacalismo militare*, in *Diritto del lavoro e sindacale militare*, a cura di Ciucciovino, Torino, 2023, 231.

⁷⁷ Il riferimento è a Corte cost., 11 aprile 2018, n. 120, in *Foro it.*, 2018, I, 2588 ss. (ed in *Giur. cost.*, 2018, 1335 ss., con nota di MARTIRE, *L'ordinamento delle Forze armate si informa alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Note a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018*; in *Riv. it. dir. lav.*, 2018, 998 ss., con nota di LAMBERTUCCI, *La Corte costituzionale e il sindacato delle Forze armate e della polizia ad ordinamento militare tra incertezze interpretative e rinvio alla legge*, in *Dir. relaz. ind.*, 2018, 1185 ss., con nota di FALSONE, *La libertà sindacale indossa le stellette ma il legislatore deve ancora prendere le misure*) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto imposto dal militare di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, cristallizzato dall'art. 1475, co. 2 d.lgs. 66/2010, in quanto incompatibile con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (artt. 11 e 14) e con la Carta Sociale Europea (art. 5), segnando un «significativo momento di sviluppo dell'ordinamento» (in questi termini si esprime CANALE, *La libertà di associazione sindacale militare: il primo passo di un cammino ancora lungo (Nota alla sentenza della Corte costituzionale 11 aprile 2018, n. 120)*, in *Oss. cost. AIC*, 2018, f. 3, 440, il quale prosegue suggerendo che il diverso approccio della giurisprudenza costituzionale è da individuarsi anche nel «transito dal modello di difesa imperniato sulla coscrizione militare obbligatoria al modello professionale di difesa; tale radicale riforma ha determinato effetti su molteplici piani della condizione militare, tra i quali va annoverato quello delle relazioni sindacali. In particolare, come è facilmente intuibile, nella vigenza del precedente modello era, al contempo, più avvertita l'esigenza di ridurre qualsiasi rischio di compromissione della coesione delle unità militari e di tenuta della gerarchia, in considerazione delle peculiarità del servizio militare obbligatorio, e maggiormente accettabile l'idea di un temporaneo totale sacrificio della libertà sindacale per la prevalente parte (la truppa) del personale militare delle Forze Armate. Inoltre, quest'ultima esprimeva altresì una minore domanda di tutela sindacale, preoccupandosi soltanto delle più elementari condizioni di vita quotidiana (alloggi, servizio mensa ecc.), le quali potevano essere ampiamente soddisfatte dalla rappresentanza militare. Lo scenario era destinato a mutare con l'adozione del modello professionale, nel quale tutto il personale, compreso la componente volontaria a tempo determinato, pone maggiore interesse alle complessive condizioni di lavoro, rafforzando le esigenze di tutela sindacale» (p. 445).

⁷⁸ In questi termini si esprimono CIUCCIOVINO-GRASSIA, *La storia e la specialità del sindacalismo militare*, cit., 254, i quali precisano che la disciplina delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari deve essere «tenuta doverosamente distinta da quella del diritto sindacale generale, senza poter ricorrere a semplicistiche quanto fallaci applicazioni analogiche al mondo militare di diritti e principi elaborati in un contesto storicamente, socialmente e funzionalmente ben diverso da quello militare».

⁷⁹ Così TURAZZA, *La sent. 120 del 2018: un approdo intermedio nel riconoscimento delle libertà sindacali ai militari*, in *St. iuris*, 2019, 305.

Il diritto sindacale militare riconosce, attualmente, «diritti “a ridotta intensità”»⁸⁰. Sul punto occorre richiamare la differenza tra la libertà sindacale e il riconoscimento di specifici diritti sindacali.

Nella legislazione comune tale differenza è ribadita nello Statuto dei Lavoratori - ovvero nella L. 20 maggio 1970, n. 300 - ove le libertà sindacali sono riconosciute alla totalità dei lavoratori, mentre i diritti sindacali - ovvero la normativa promozionale del sindacato accompagnata da diritti e prerogative più penetranti - è riconosciuta a rappresentanze selezionate in base al criterio della maggiore rappresentatività. Tale «distinzione tra la libertà sindacale di base a valenza generale diritti sindacali riservati alle rappresentanze sindacali qualificate nelle unità produttive medio grandi è stata in più occasioni giudicata costituzionalmente legittima, ed anzi necessarie, dalla Corte»⁸¹ Costituzionale⁸².

⁸⁰ In questi termini si esprime TURAZZA, *La sent. 120 del 2018: un approdo intermedio nel riconoscimento delle libertà sindacali ai militari*, cit., 305.

⁸¹ Così CIUCCIOVINO-GRASSIA, *La storia e la specialità del sindacalismo militare*, cit., 235.

⁸² Sul punto si vedano Corte cost., 18 gennaio 1990, n. 30 (in *Giur. cost.*, 1991, 2365 ss., con nota di VITELLI, *Il problema della libertà negoziale delle associazioni sindacali non rientranti nell'ambito dell'art. 19 l. 20 maggio 1970 n. 300*, in *Giust. civ.*, 1990, 1448 ss., con nota di CHIAULA, *Sulla libertà negoziale dei sindacati “non maggiormente rappresentativi”*; in *Riv. giur. lav. e prev. soc.*, 1990, II, 227 ss., con nota di GRANATO, *Art. 19 l. n. 300/1970: un diritto di esclusiva per le organizzazioni sindacali maggiormente significative?*; e in *Riv. it. dir. lav.*, 1992, 6 ss., con nota di GRANDI, *Intervento nel dibattito sulla giurisprudenza costituzionale: rappresentatività e costituzionalità* ove si legge che «la protezione accordata dallo Statuto dei diritti dei lavoratori alle organizzazioni sindacali si articola su due livelli. Ad un primo livello, comune a tutte, viene assicurata la libertà di associazione e di azione sindacale, che comprende altre importanti garanzie, quali la tutela contro atti discriminatori, anche sotto forma di trattamenti economici collettivi, la libertà di proselitismo e collettaggio (artt. 15, 16, 26), l'accesso ad altri importanti diritti di esercizio collettivo, come quelli sanciti dagli artt. 9 e 11. A garanzia del libero sviluppo di una normale dialettica sindacale stanno poi il divieto di sindacati di comodo (art. 17) e la tutela - per le organizzazioni a dimensione nazionale - contro la condotta antisindacale del datore di lavoro (art. 28). Il secondo livello esprime la politica promozionale perseguita dal legislatore al precipuo fine di favorire l'ordinato svolgimento del conflitto sociale, e comporta una selezione dei soggetti collettivi protetti fondata sul principio della loro effettiva rappresentatività. Ad essi sono attribuiti diritti ulteriori idonei a sostenerne l'azione, come quelli di tenere assemblee, disporre di locali, fruire di permessi retribuiti (artt. 20, 23, 27) ecc.»; Corte cost., 11 marzo 1988, n. 334 (in *Giur. cost.*, 1988, 1433 ss., con nota di DELL'OLIO, *Ancora sulla rappresentatività e su maggioranza e proporzionalità, organizzazione sindacale, categoria, nello statuto dei lavoratori e nel sistema*; in *Giur. it.*, 1989, 113 ss., con nota di STANGHELLINI, *Il requisito della “maggior rappresentatività” (art. 19, lett. a), statuto dei lavoratori) e suoi criteri di individuazione* e in *Dir. lav.*, 1989, 35 ss., con nota di BETTINI, *Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative e principi costituzionali*) e Corte cost., 22 febbraio 1974, n. 54 (in *Giur. cost.*, 1975 589 ss., con nota di GIUGNI, *La rappresentatività delle associazioni sindacali nello statuto dei lavoratori*; in *Giust. civ.*, 1977, 1942 ss., con nota di ANNUNZIATA, *In tema di rappresentanze sindacali*

Tale distinzione risulta applicabile anche al sindacalismo militare: se nel sindacato “comune” appare corretto scindere tra diritti sindacali e libertà sindacale, giungendo ad affermare che non tutte le compagini sindacali possano vantare anche l’esercizio delle libertà sindacali, allora le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari risulteranno titolari di diritti sindacali, mentre potrà essere introdotta una disciplina che incida sull’*an*, sul *quando* e sul *quomodo* dell’esercizio delle libertà sindacali⁸³.

Un siffatto approdo interpretativo è sostenuto anche dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 120 del 2018, «nel riconoscere la parziale illegittimità dell’art. 1475, co. 2, COM [d.lgs. 66/2010], non ha esteso i modelli sindacali già esistenti nell’ordinamento italiano, cosa che avrebbe potuto fare richiamando, ad esempio, la normativa generale (lo Statuto dei Lavoratori) o quella speciale della Polizia di Stato. Si è preoccupata, invece, di disciplinare l’esercizio del nuovo diritto dettando dei principi che hanno indirizzato il legislatore a intervenire entro un binario ben preciso, affermando che un vuoto normativo sarebbe stato di impedimento al godimento del diritto stesso»⁸⁴.

In conclusione, appare, dunque, lecito affermare che il sindacalismo militare si presenta come «un sindacalismo che presenta caratteri di assoluta specialità»⁸⁵, non sovrapponibile al fenomeno dell’associazionismo sindacale non militare.

5.1. Il quadro normativo di riferimento. Chiarita la differenza strutturale tra il sindacato e l’associazionismo sindacale militare, occorre ricordare che le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono dirsi portatrici di un interesse collettivo⁸⁶ - e, dunque, in astratto ed in potenza, legittima-

aziendali ed in *Mass. giur. lav.*, 1977, 345 ss., con nota di TAMBURRINO, *Ancora sull’art. 19 dello statuto dei lavoratori: concetto di rappresentatività e strutture delle rappresentanze sindacali aziendali*.

⁸³ Dello stesso avviso risultano essere CIUCCIOVINO-GRASSIA, *La storia e la specialità del sindacalismo militare*, cit., 236.

⁸⁴ Così CIUCCIOVINO-GRASSIA, *La storia e la specialità del sindacalismo militare*, cit., 254.

⁸⁵ In questi termini si esprimono CIUCCIOVINO-GRASSIA, *La storia e la specialità del sindacalismo militare*, cit., 254, i quali proseguono affermando che «ciò a ragione della profonda diversità delle radici storiche del diritto sindacale comune e di quelle dell’associazionismo professionale a carattere sindacale dei militari, ma anche a causa della sostanziale diversità della portata dello stesso principio di libertà sindacale nei due ambiti».

⁸⁶ Cfr. art. 1476-ter, co. 1 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 in forza del quale le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate

te a fare ingresso nell'*iter* processuale penale – e che sono disciplinate esclusivamente dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 – rubricato *Codice dell'ordinamento militare* –⁸⁷ che definisce anche l'ambito di azione e di competenza dell'associazionismo sindacale (cfr. art. 1476-ter d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66).

In particolare, occorre richiamare, per quel che rileva in questa sede, l'art. 1476-ter, co. 2, lett. f) d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 che individua tra le competenze attribuite alle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le prerogative sindacali di cui all'art. 3 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81⁸⁸, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro. In relazione a tale materia le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono, alla luce di quanto dispone l'art. 1476-ter, co. 4 d.lgs.

e delle Forze di polizia a ordinamento militare e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali. Inoltre, occorre richiamare l'art. 1476-bis, co. 3 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 secondo il quale l'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare.

⁸⁷ Tanto che CIUCCIOVINO-GRASSIA, *La storia e la specialità del sindacalismo militare*, cit., 256, parlano di «tassatività, specificità e autosufficienza della fonte regolativa statutale del fenomeno sindacale militare». Dello stesso avviso risultano essere anche CIUCCIOVINO-IMBERTI, *Il diritto sindacale militare tra autonomia ed eteronomia*, in *Diritto del lavoro e sindacale militare*, a cura di Ciucciovino, Torino, 2023, 266, secondo i quali «si deve ritenere che vi sia una vera e propria riserva di legge per la materia del diritto sindacale in ambito militare, nel senso che le altre fonti – collettive, amministrative, consuetudinarie – non sono legittimate ad intervenire in forma alternativa o concorrente nella regolazione della materia, ma soltanto eventualmente in funzione specificativa della disciplina legale, nell'ambito degli eventuali demandi legislativi operati a tali fonti».

⁸⁸ Cfr. art. 3 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in forza del quale il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ed a tutte le tipologie di rischio (comma 1) ed anche nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile. Tuttavia, le disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'art. 17, co. 3 L. 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale militare ai sensi dell'art. 1478 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

15 marzo 2010, n. 66⁸⁹, presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune; essere ascoltate, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

Alla luce di tale disciplina normativa e nonostante l'interesse tutelato dalle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sia oggetto di una «coagulazione [...] in strutture e formazioni sociali»⁹⁰ e si verifichi una «“condensazione” in formazioni sociali»⁹¹, l'ambito di intervento nella materia della tutela della salute e dell'integrità del lavoratore - stante la diversa portata applicativa dell'art. 1476-ter, co. 2, lett. f) d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 rispetto a quanto prevede l'art. 9 L. 20 maggio 1970, n. 300⁹² - appare decisamente più ridotto rispetto a quello riconosciuto al sindacato sia nella perimetrazione dell'ambito di intervento - difettando una norma analoga od assimilabile alle prerogative promozionali riconosciute dall'art. 9 L. 20 maggio 1970, n. 300 - sia nell'individuazione delle modalità operative di intervento che risultano per le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, a differenza di quanto avviene per il sindacato, predeterminate ed individuate *ex lege*.

⁸⁹ Sul punto si consideri che l'art. 5, co. 1, lett. h) d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195, nell'individuare le materie oggetto di contrattazione per il personale appartenente alle Forze armate, richiama i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale. Per un approfondimento sulla tematica si rinvia a VALLETTA-FAZIO-SERAFINO, *La contrattazione*, in *Diritto del lavoro e sindacale militare*, a cura di Ciucciovino, Torino, 2023, 347 ss.

⁹⁰ In questi termini si esprime DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi e tecniche di tutela nell'orizzonte del codice del 1988. Salute in fabbrica ed entità “esponenziali”*, cit., 433-434.

⁹¹ Così DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi e tecniche di tutela nell'orizzonte del codice del 1988. Salute in fabbrica ed entità “esponenziali”*, 434.

⁹² Sul punto si ricorda che OLIVERO, *I titolari di interessi extrapenali*, cit., 243, secondo la quale la norma in esame attribuisce «una situazione giuridica soggettiva, di diritto, ai “lavoratori”, non alle “loro rappresentanze”, l'interesse tutelato, sì da assurgere a diritto, è dei lavoratori; mentre le “rappresentanze” non sarebbero che il mezzo, lo strumento previsto per l'esercizio di quel diritto. La collettività dei lavoratori di ciascuna azienda, in quanto titolare del diritto conferito dall'art. 9, sarebbe perciò l'unica legittimata *ad causam*, ove il diritto debba essere fatto valere in giudizio; mentre la rappresentanza sindacale, in virtù dello stesso art. 9, sarebbe legittimata *ad processum*».

5.2. *La possibilità di costituirsi parte civile.* La legittimazione a costituirsi parte civile appare giustificata dal fatto che «offeso sia l'interesse perseguito da un'associazione in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, da essa associazione assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza ed azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente a causa dell'immedesimazione fra il sodalizio e l'interesse perseguito»⁹³.

Pertanto, al fine di valutare l'ammissibilità della costituzione di parte civile occorrerà verificare, in primo luogo, se ed in che modo la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica del lavoratore – o di altro interesse asseritamente leso dal reato – sia presente tra gli scopi e gli obiettivi che le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari hanno indicato nei loro Statuti costitutivi⁹⁴ e, in secondo luogo, se tale obiettivo possa identificarsi nella ragione d'essere del sodalizio. Sul punto occorre richiamare il fatto che risulta necessario che le finalità dell'ente non debbano essere rimaste “sulla carta”, ma occorre che si siano tradotte in una concreta e continuativa attività volta al perseguimento dello scopo prefissato, tanto che non appare sufficiente una mera attività di informativa e di denuncia⁹⁵.

Ne consegue che la possibilità che l'Associazione professionale a carattere sindacale tra militari possa costituirsi parte civile ex art. 74 c.p.p. dipenda, innanzitutto, dal concreto atteggiarsi dello Statuto costitutivo che dovrà essere oggetto di un puntuale ed attento vaglio da parte dell'Autorità giudiziaria procedente ed anche dalle modalità di azione e di intervento poste in essere dall'Associazione professionale a carattere sindacale tra militari nel periodo intercorrente tra la costituzione ed il fatto presuntivamente lesivo.

Inoltre, occorre considerare che la *legitimitas ad causam* dell'ente collettivo è giustificata, in primo luogo, solo nel caso di immedesimazione tra il sindacato

⁹³ Così SCARCELLA, *Violenza sessuale sul luogo di lavoro e legittimazione iure proprio del sindacato dell'iscritto a costituirsi parte civile*, cit., 1614, il quale prosegue affermando che «quando l'interesse diffuso alla tutela di un bene giuridico non è solo astrattamente configurato, ma si concretizza in una determinata realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo diventando la ragione e, per ciò, elemento costitutivo di esso, è ammissibile la costituzione di parte civile di tale ente, sempre che dal reato sia derivata una lesione di un diritto soggettivo inerente allo scopo specifico perseguito».

⁹⁴ Gli statuti delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono consultabili in <https://www.difesa.it/content/associazioni-professionali-militari/index/29116.html>.

⁹⁵ Di questo avviso Trib. Milano, G.u.p., ord. 2 febbraio 2021, in *Sist. pen.*, 18 febbraio 2021, con nota di ROSALIA, *La costituzione di parte civile degli enti collettivi nel procedimento per l'incidente ferroviario di Pioltello. Verso il ripristino della purezza dei ruoli processuali?*.

e l'interesse perseguito che deve essere «storicizzatosi nel sindacato (e costituisce la stessa ragione del suo agire)»⁹⁶ e, in secondo luogo, se «l'ente, per il proprio sviluppo storico, per l'attività da esso concretamente svolta e la posizione assunta, avesse fatto proprio, quale fine primario, quello della tutela di interessi coincidenti con quelli lesi o posti in pericolo dallo specifico reato considerato, derivando da tale immedesimazione una posizione di diritto soggettivo che legittimava a chiedere il risarcimento dei danni»⁹⁷.

Tuttavia, l'applicazione di una simile ricostruzione all'associazionismo sindacale militare appare sicuramente problematica. Infatti, non appare possibile che le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, pur volendo affermare che abbiano «la rappresentanza organica dell'intero interesse di categoria anche nel processo»⁹⁸, si possano appropriare, per il solo fatto di aver trovato un riconoscimento costituzionale e legislativo, dei risultati faticosamente raggiunti dal sindacato in ambito civile, potendosi ad esso parificare. Ciò, però, non significa proclamare l'esistenza di un automatismo applicativo escludente - con la conseguente impossibilità presuntiva che le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possano costituirsi *ex art. 74 c.p.p.* -, bensì ribadire la necessità di una attenta e puntuale analisi da parte dell'Autorità giudiziaria chiamata a valutare l'ammissibilità della costituzione di parte civile, non solo dello Statuto - al fine di verificare se, in astratto, l'ente sia portatore di un interesse lesso o messo in pericolo dalla presunta condotta delittuosa - ma anche di come tale interesse si sia concretamente atteggiato nell'agire dell'Associazione professionale a carattere sindacale tra militari e se effettivamente quell'interesse costituisce la ragione d'essere dell'associazionismo sindacale, anche considerando le possibilità di azione normativamente riconosciute, i limiti normativamente imposti e l'evoluzione

⁹⁶ Così SCARCELLA, *Violenza sessuale sul luogo di lavoro e legittimazione iure proprio del sindacato dell'iscritto a costituirsi parte civile*, cit., 1617.

⁹⁷ Cfr. Cass., Sez. IV, 18 gennaio 2010, n. 22558, Ferraro e altri, cit.

⁹⁸ In questi termini si esprime TONINI, *L'intervento di sindacati e associazioni nel processo penale*, cit., 1476. Pur considerando che non appare possibile estendere alle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le osservazioni di PIZZOFERRATO, *Violenza sessuale sui luoghi di lavoro: la Cassazione consolida la fattispecie e apre nuovi scenari in ordine al danno risarcibile*, in *Lav. giur.*, 2008, 1016, secondo cui «il sindacato trae [...] la propria legittimazione dall'essere un organismo costituzionalmente previsto per la verifica e la tutela, in tutte le sedi, amministrative e giurisdizionali, dell'ambiente di lavoro, e per conseguenza della salute e della vita stessa dei lavoratori».

dell'attività sindacale in ambito militare che sicuramente appare ancora agli albori⁹⁹.

In relazione a quest'ultimo aspetto, se il sindacato, «nella sua costante evoluzione, abbia ormai superato la fase nella quale appariva soltanto come portatore delle generiche istanze del mondo del lavoro, avendo attualmente assunto con decisione la veste di ente propulsore di proprie iniziative e linee di sviluppo»¹⁰⁰ - anche considerando che «nella loro *mission* protettiva e nei loro statuti, quella di garantire ed implementare le condizioni lavorative e di salute all'interno dei luoghi di lavoro»¹⁰¹ appare una costante -, le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari risultano essere ancora in una fase iniziale della loro esistenza e gli obiettivi raggiunti dalle organizzazioni sindacali «civili» risultano essere, più che una realtà attuale, un obiettivo ancora da raggiungere.

5.3. L'intervento ex artt. 91 ss. c.p.p. Nel caso in cui non sia possibile la costituzione di parte civile¹⁰², le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari potrebbero, sussistendone le condizioni, intervenire, pur non senza difficoltà¹⁰³, nel processo penale ai sensi di quanto dispone l'art. 91 c.p.p.¹⁰⁴,

⁹⁹ Cfr. CIUCCIOVINO-IMBERTI, *Il diritto sindacale militare tra autonomia ed eteronomia*, cit., 262, i quali precisando che «l'associazionismo professionale a carattere sindacale e l'esercizio dei diritti e delle libertà sindacali in ambito militare potrà essere diretto legittimamente a conquistare spazi di interlocuzione, ascolto, partecipazione, negoziazione» dimostrano come il percorso di affermazione delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sia ancora lungo, irto di difficoltà e, lo si ribadisce, non certo paragonabile agli spazi di azione e di riconoscimento che il sindacalismo civile può vantare.

¹⁰⁰ Così RIVELLO, *Sulla legittimazione delle organizzazioni sindacali a costituirsi parte civile in procedimenti di omicidio o lesioni colpose con violazione di norme poste a tutela della salute dei lavoratori*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1981, 1565.

¹⁰¹ Così BELLINA, *Violenze sessuali sul lavoro: il sindacato è parte civile*, cit., 78.

¹⁰² Occorre ricordare che esiste «un ampio potere di qualificazione processuale degli organismi istanti da parte dei giudici di merito, con risvolti negativi in termini di certezza del diritto, di coerenza dei dinami e di uguaglianza di trattamento» (così CHINNICI, *Gli «enti esponenziali di interessi lesi dal reato»: figli legittimi del «nuovo» codice, ma ancora eredi del «vecchio» status di parti civili*, cit., 456). Sul punto si veda anche GAMBIRASIO, *La legittimazione degli enti a costituirsi parte civile*, in *Foro ambr.*, 2003, 173, secondo la quale spesso il giudice di merito prescinde «da qualsiasi ricerca di indici concreti volti a giustificare l'esistenza di un danno nei confronti di enti, poiché è stata ritenuta sufficiente l'effettività del collegamento tra il bene tutelato e lo stesso ambito di incidenza delle associazioni».

¹⁰³ Cfr. DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi e tecniche di tutela nell'orizzonte del codice del 1988. Salute in fabbrica ed entità «esponenziali»*, cit., 446, il quale evidenzia come «una delle novità di maggiore rilievo, dunque, del nuovo sistema rischi in tal modo di essere resa inoperante dalla impossibilità di utilizzare il consenso dell'offeso e, dall'altra parte, della pari impossibilità [...] di prescindere», con la

nella consapevolezza che tale modalità partecipativa non deve essere considerata come una «tutela processuale attenuata»¹⁰⁵, bensì una possibilità che «mostra invece tutta la potenzialità in termini di garanzie, in quanto si consente a interessi sociali spesso rilevanti di accedere al processo»¹⁰⁶.

Sul punto occorre anche considerare che «di per sé, il diritto per il danneggiato dal reato di esperire l'azione civile in sede penale non è oggetto di garanzia costituzionale»¹⁰⁷, tanto che «la separazione dell'azione civile dal processo penale» non può «essere considerata come esclusione o menomazione del diritto di tutela giurisdizionale: essa costituisce una modalità di detta tutela, che generalmente è alternativa, ma che il legislatore, nell'ambito del suo potere discrezionale, può scegliere come esclusiva in vista di altri interessi da tutelare, quale, come nella specie, quello [...] alla speditezza del processo penale»¹⁰⁸.

conseguenza che «tali entità non personificate potrebbero, ancora una volta, ripiegare sulla più tradizionale porta di accesso costituita dall'articolo 74 c.p.p., ponendo nel nulla gli sforzi di limpidezza dei ruoli processuali che pure gran parte avevano avuto nella progettazione della riforma»; CHINNICI, *Gli "enti esponenziali di interessi lesi dal reato": figli legittimi del "nuovo" codice, ma ancora eredi del "vecchio" status di parti civili*, cit., 447-448, la quale precisa che «la "recinzione" normativa degli enti entro il piano dei meri soggetti processuali» ha comportato una «innegabile debolezza, dovendo cedere, non solo, le prerogative in termini di diritti partecipativi, ma anche il diritto al possibile risarcimento del danno, in cambio di un ruolo meramente *ad adiuvandum* dell'accusa, se non addirittura simbolico, di rivendicazione degli interessi di cui sono portatori». Secondo l'Autrice la «*deminutio* formale degli enti» è la «ragione per la quale la giurisprudenza ha continuato ad assecondare le pregresse modulazioni sperimentate in via di prassi, nel senso del riconoscimento di gruppi metaindividuali della posizione di parte civile nel processo».

¹⁰⁴ Cfr. MORETTI, *Enti esponenziali: costituzione di parte civile o intervento ex art. 91 ss. nel nuovo codice di procedura penale*, cit., 1541, secondo la quale «la soluzione adottata dal codice apre la strada ad una loro possibile considerazione in sede giudiziale al fine di una più estesa tutelabilità, consentendo in questo modo l'introduzione di impulsi processuali derivanti da persone o gruppi offesi dal reato. In una società che ha sempre una maggiore attenzione alle istanze provenienti dai privati, è sembrato inevitabile un loro intervento in sede processuale, seppur con i dovuti limiti.»

¹⁰⁵ Così CHINNICI, *Gli "enti esponenziali di interessi lesi dal reato": figli legittimi del "nuovo" codice, ma ancora eredi del "vecchio" status di parti civili*, cit., 455.

¹⁰⁶ In questi termini si esprime CHINNICI, *Gli "enti esponenziali di interessi lesi dal reato": figli legittimi del "nuovo" codice, ma ancora eredi del "vecchio" status di parti civili*, cit., 455.

¹⁰⁷ Così Corte cost., 25 marzo 1996, n. 98, in *Cass. pen.*, 1996, 2481, con nota di POTETTI, *Modifica dell'imputazione e costituzione di parte civile*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 967 ss., con nota di QUAGLIERINI, *Contestazioni suppletive in dibattimento e costituzione di parte civile*. Dello stesso avviso anche Corte cost., 12 aprile 1999, n. 124, in *Giur. cost.*, 1999, 1036 e Corte cost., 28 febbraio 1996, n. 60, in *Cass. pen.*, 1996, 1742 ss., con nota di RIVELLO, *Dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale l'art. 270 c.p.m.p., che impediva la costituzione di parte civile nel processo penale militare*.

¹⁰⁸ In questi termini si esprime Corte cost., 19 ottobre 1982, n. 171, in *Giur. cost.*, 1982, 1739.

Pertanto, considerando l'attuale assetto normativo e avendo consapevolezza che «è l'identità degli enti quali comprimari nel contesto dell'accertamento penale a essere esorbitante rispetto al fine del processo»¹⁰⁹, risulta essere maggiormente coerente - anche con i principi del processo penale¹¹⁰ - l'intervento delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra

¹⁰⁹ In questi termini si esprime CHINNICI, *Gli "enti esponenziali di interessi lesi dal reato": figli legittimi del "nuovo" codice, ma ancora eredi del "vecchio" status di parti civili*, cit., 449, la quale giustifica tale affermazione precisando che «le istanze sottese agli organismi - tutte comunque di matrice sociale - non avrebbero di per sé giustificazione logico-sistematica per una collocazione nel contesto formale dell'accertamento penale, non trattandosi né di soggetti lesi dal reato né di danneggiati». L'Autrice conclude correttamente affermando che «quanto agli organismi portatori di interessi non soggettivizzabili, e quindi diffusi, è il tasto roncale in modo deciso il tentativo di una configurabilità in termini di parte civile per gli enti che li rappresentano, sussistendo, del resto, per la rappresentatività dei loro interessi, la figura di cui all'art. 91 c.p.p., che, altrimenti, non avrebbe ragione di esistere, istituita proprio per accogliere formalmente le istanze sociali coagulate attorno a enti che li rappresentano, con un ruolo di stimolo e supporto della parte pubblica» (p. 458).

Sul punto occorre anche considerare la necessità di evitare la confusione dei ruoli processuali, pur essendo innegabile che «si è legittimato [...] il varco del processo penale a istanze sociali non fisiologicamente aderenti all'*humus* penali, essendo stati ammessi organismi non titolari del bene offeso dal reato, oggetto di accertamento né, men che mai, danneggiati dal reato in questione, a meno di ricorrere alla *fiction* argomentativa della lesione dell'interesse collettivo "statutario"» (Così CHINNICI, *Gli "enti esponenziali di interessi lesi dal reato": figli legittimi del "nuovo" codice, ma ancora eredi del "vecchio" status di parti civili*, cit., 449). In tema, SANTORIELLO-GAITO, *Ma davvero il processo penale è luogo adatto al soddisfacimento delle istanze civilistiche?*, in *Arch. pen.*, 2013, f. 2, 403, i quali evidenziano, in un'ampia discussione sul ruolo della parte civile all'interno del processo penale, che il processo oggi «è spesso utilizzato per raggiungimento di scopi ulteriori [...], per finalità di difesa sociale o per realizzare qualche forma di giustizia sostanziale che sta al di là delle responsabilità dei singoli e per il cui migliore e più efficace perseguimento è opportuna la partecipazione al processo anche di soggetti privati diversi dell'accusato». Inoltre gli Autori evidenziano come «il vero rischio che consegue ad una accentuazione del ruolo e della funzione della parte civile nel processo penale è di determinare una trasmutazione, un vero e proprio snaturamento delle finalità che devono essere perseguiti con il giudizio penale» (p. 401).

¹¹⁰ Si veda quanto detto *supra* al par. 2.2 del presente lavoro. Sul punto occorre richiamare le osservazioni di BARONE, *Enti collettivi e processo penale*, cit., 248-249, secondo il quale «il problema della "partecipazione" dei gruppi esponenziali di interessi collettivi alla giustizia penale trova nel nuovo codice di procedura penale una soluzione del tutto nuova e capace di attuare la volontà espressa della Costituzione dell'art. 2», ma considerando che «proprio l'art. 2 antepone l'individuo ed i suoi diritti "inviolabili" alle formazioni sociali, le quali vengono "valorizzate" soltanto nella misura in cui agevolano lo svolgimento della sua personalità [...]. L'intervento, pertanto degli enti collettivi nel processo penale, sotto il profilo costituzionale, in tanto può giustificarsi in quanto preordinato ad un rafforzamento dei diritti "inviolabili" del cittadino, ma non certo per subordinare questi ultimi ad esigenze "politico-sociali-economiche" della collettività e quindi, in definitiva, per "sopraffare" l'individuo» (p. 252).

militari quali enti esponenziali ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 91 c.p.p.¹¹¹.

6. *Il processo penale militare*. La ricostruzione interpretativa relativa alle modalità di partecipazione delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari al processo penale può trovare applicazione, alla luce del principio di complementarità, anche al procedimento penale militare.

Infatti, l'art. 261 r.d. 20 febbraio 1941, n. 303 – rubricato *Codici penali militari di pace e di guerra* (da ora c.p.m.p.) – precisa che, salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari¹¹². Ne consegue che,

¹¹¹ Cfr. BARONE, *Enti collettivi e processo penale*, cit., 215, secondo cui «in un sistema in cui i diversi ruoli sono ben definiti e nettamente separati, tutte le esigenze ritenute meritevoli di tutela possono essere meglio soddisfatte e senza la necessità di ricorrere a forzature dei presupposti delle singole figure processuali che potrebbero anzi risultare addirittura controproducenti nel quadro di questa logica sistematica».

¹¹² Sull'art. 261 c.p.m.p. si vedano, *ex plurimis*, VENDITTI, *Il processo penale militare secondo la legge 7 maggio 1981, n. 180*, Milano, 1982, 1 ss.; ID., *Il diritto penale militare nel sistema penale italiano*, Milano, 1978, 4 ss.; ID., *Il processo penale militare e il nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1993, 12 ss.; ID., *Il processo penale militare*, cit., 47 ss.; DI MOLFETTA, *Nuovo codice di procedura penale e processo penale militare: prime riflessioni*, in *Camere Penali*, 1990, f. 1, 15 ss.; REBECCHI, *Giustizia militare e nuovo codice di procedura penale*, in *Rass. giust. mil.*, 1991, 65 ss.; MOLINARI, *Brevi note sui rapporti tra le norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale ed i procedimenti militari*, in *Cass. pen.*, 1992, 1007 ss.; PIERINI, *Considerazioni in ordine ai rapporti tra gli ordinamenti penale e disciplinare militare*, in *Rass. Arma Carabinieri*, 1996, 6 ss.; MASULLO, *La funzione di integrazione dell'art. 261 c.p.m.p. e i suoi "effetti distorsivi" alla luce del nuovo codice di procedura penale. A proposito della parte civile nel processo penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1996, 849 ss.; DI CHIARA, *Il processo penale militare tra specialità e complementarità*, in *Giur. cost.*, 1996, 2857 ss.; FLAMINI, *sub art. 261 c.p.m.p.*, in *Codici penali militari. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, a cura di Brunelli e Mazzi, Milano, 2001, 935 ss.; DE LALLA, *Saggio sulla specialità penale militare*, Napoli, 1990; NUNZIATA, *Corso di diritto penale militare*, Napoli, 2004, 125 ss.; RIVELLO, *Procedura e ordinamento giudiziario militare*, Torino, 2000, 97 ss., il quale sottolinea come il rapporto tra il processo penale militare e il rito ordinario sia costruito sul principio di complementarità; ID., *Il processo penale militare nell'impatto con il codice del 1988*, in *Giust. pen.*, 1990, III, 614 ss.; ID., *Il procedimento militare*, Milano, 2010, 94 ss.; ID., *Processo penale militare*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di Spangher, vol. VII, tomo II, *Modelli differenziati di accertamento*, a cura di Garuti, 2011, 1178 ss.; ID., *Procedura e ordinamento giudiziario militare. Giurisdizione penale internazionale*, cit., 97 ss.; DELLI PAOLI, voce *Processo penale militare*, in *Enc. giur.*, vol. XXIV, Roma, 1991, 1 ss. e BRUNELLI-MAZZI, *Diritto penale militare*, Milano, 2007, 439 ss.

In giurisprudenza, si vedano Cass., Sez. I, 22 marzo 1991, n. 1449, Pagliarini e altri, Rv. 187236, la quale, non solo afferma che «non può sorgere alcun dubbio circa l'applicabilità ai processi riguardanti reati di competenza dell'Autorità giudiziaria penale delle norme contenute nel nuovo codice di rito», ma anche che tale assunto è confermato dall'art. 207 disp. att. c.p.p. (sul ruolo dell'art. 207 disp. att. c.p.p. nei

in virtù del principio di complementarità¹¹³, il processo penale militare sarà regolato dalle norme del codice di procedura penale ordinario, salvo le specifiche deroghe contenute nel codice penale militare di pace.

Tuttavia, tali deroghe potranno dirsi attualmente operanti solo se conformi ai principi fondamentali del sistema processuale¹¹⁴, tanto che «ciascuna norma del c.p.m.p. andrà [...] preventivamente vagliata dall'interprete al fine di riconoscerne o disconoscerne la compatibilità con i nuovi principi di marca accusatoria contenuti nel c.p.p. e, solo in caso di positivo riscontro, potrà trovare ancora applicazione»¹¹⁵.

In altri termini, si deve notare che, da un lato, l'art. 261 c.p.m.p. «rappresenta [...] la norma cardine nella regolamentazione dei rapporti intercorrenti fra la normativa processuale ordinaria e quella militare»¹¹⁶ ed appare «ispirato ai

rapporti tra codice di rito e il c.p.m.p. si rinvia a RICCIO, *Premesse metodologiche e linee d'indirizzo per l'applicazione e la riforma della legge processuale penale militare*, in *Rass. giust. mil.*, 1991, 165 ss. ed a PAPAGNO, *sub art. 207 disp. att. c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, tomo III, Padova, 2023, 3678 ss. ed alla bibliografia in esso citata); Cass., Sez. I, 7 marzo 1995, n. 1421, P.G. mil. in proc. Pedrini, Rv. 201122. *Contra* Cass., Sez. I, 2 giugno 1994, n. 2660, P.G. mil. in proc. Marangi, Rv. 198822. Inoltre, si tenga conto di quanto affermato Corte cost., 26 ottobre 1989, n. 503, in *Giur. cost.*, 1990, 1239 ss.; Corte cost., 6 luglio 1994, n. 301, in *Giur. cost.*, 1994, 2585 ss. e Corte cost., 18 luglio 1997, n. 274, in *Giur. cost.*, 1997, 2508 ss.

¹¹³ Cfr. MARCOLINI, *Il principio di complementarità e il giudizio per decreto nel processo penale militare alla luce della sentenza costituzionale n. 274 del 1997*, in *Cass. pen.*, 1999, secondo il quale «in conformità a tale principio, le norme militari di carattere processuale [...] non costituiscono un sistema organico ed autosufficiente, presentando, al contrario, i caratteri di un insieme incompleto e dettato dalla volontà di dare una disciplina speciale esclusivamente ad alcuni aspetti o a singoli istituti, con rinvio, per tutti gli altri, al codice di procedura penale ordinario quale imprescindibile fonte "suppletiva" di riferimento».

¹¹⁴ Cfr. RIVELLO, *Il procedimento militare*, cit., 97, il quale afferma che «l'accoglimento di tale impostazione determina quale inevitabile conseguenza quella di far ritenere abrogate tutte le norme del processo penale militare che appaiano incapaci di armonizzarsi con i principi ai quali è ispirato l'attuale codice di procedura penale». Sul punto si vedano anche RICCIO, *Premesse metodologiche e linee di indirizzo per l'applicazione e la riforma della legge processuale penale militare*, cit., 181 e VENDITTI, *Il processo penale militare*, cit., 54 ss.

¹¹⁵ Così MARCOLINI, *Il principio di complementarità e il giudizio per decreto nel processo penale militare alla luce della sentenza costituzionale n. 274 del 1997*, cit., 3330, il quale però correttamente avverte che «se la complementarità come strumento di risoluzione dei conflitti applicativi tra procedure soddisfa, soddisferebbe certo assai più una presa di posizione espressa del legislatore [...] in modo da eliminare i rischi di "sovrapposizione" di un principio che è e rimane canone ermeneutico utilizzabile dall'interprete e non messi di interpretazione autentica di una *voluntas legis* in realtà inesistente» (p. 3344). Inoltre, l'Autore pone in luce che l'utilizzo del principio di complementarità «alla lunga potrebbe non giovare alla certezza del diritto, in quanto vi è sempre la possibilità che interpreti diversi giungano ad esiti differenti» (p. 3344).

¹¹⁶ In questi termini si esprime RIVELLO, *Il procedimento militare*, cit., 94-95.

principi della complementarità e della specialità»¹¹⁷ e, dall'altro lato che, a seguito dell'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988 e dei successivi interventi della Corte costituzionale in tema di diritti processuali, «sono diventate inapplicabili gran parte delle disposizioni processuali contenute nel codice penale militare, di modo che attualmente il processo penale militare è disciplinato pressoché integralmente dalle norme concernenti il processo penale comune»¹¹⁸. Tutto ciò comporta che l'interprete, prima di poter affermare la vigenza e l'applicabilità di un istituto, a rilevanza processuale, specificamente regolato dal codice penale militare di pace dovrà, in forza del criterio «del non contrasto o, se si preferisce, dell'armonia minima [...], saggiarne la compatibilità con i principi ispiratori del codice di rito comune o, per converso, il permanere della ragione giustificatrice del carattere di specialità»¹¹⁹.

Pertanto, appare possibile, all'interno del processo penale militare, sia la costituzione di parte civile – posto che la preclusione contenuta nell'art. 270 c.p.m.p.¹²⁰ è stata dichiarata incostituzionale¹²¹ – sia la possibilità per gli en-

¹¹⁷ Così ancora RIVELLO, *Il procedimento militare*, cit., 95.

¹¹⁸ In questi termini si esprimono BRUNELLI-MAZZI, *Diritto penale militare*, cit., 414.

¹¹⁹ Così Corte cost., 18 luglio 1997, n. 274, in *Giur. cost.*, 1997, 2508 ss., ove si legge anche che «è allora evidente che, per mantenere la pienezza del significato e del valore della “complementarità”, positivamente riconducibile all'art. 261, può non essere sufficiente all'interprete, in sede di ricognizione della norma da applicare, la mera constatazione del carattere derogatorio di una determinata disciplina del processo militare, ma rendersi necessaria una operazione ermeneutica più complessa che può assurgere a vera e propria attività di coordinamento interpretativo (quel coordinamento che il legislatore ha mancato di compiere con disposizioni espresse) e che comporti la previa valutazione della compatibilità delle norme del processo militare con i principi fondamentali del nuovo codice».

Sul punto si vedano anche BRUNELLI-MAZZI, *Diritto penale militare*, cit., 442, i quali precisano che «occorre prendere atto della necessità di esaminare ogni istituto processuale del codice militare e verificarne la compatibilità con i principi fondamentali del codice di procedura penale. impresa questa non facile e tale da condurre a risultati tutt'altro che appaganti in termini di certezza del diritto». Dello stesso avviso è anche NUNZIATA, *Corso di diritto penale militare*, cit., 171. In giurisprudenza si vedano Corte cost., 25 luglio 1997, n. 274, in *Giur. cost.*, 1997, 2512 ss., secondo cui «il criterio di individuazione degli istituti del processo militare tuttora vigenti è anche quello del non contrasto o, se si preferisce, dell'armonia minima, nel senso che, prima di affermare la vigenza di un istituto in forza dell'art. 261 cod. pen. mil. pace, è necessario saggiarne la compatibilità con i principi ispiratori del codice di rito comune, o per converso, il permanere della ragione giustificatrice del carattere di specialità»; Cass., Sez. un., 14 dicembre 1994, Trombetta, in *Rass. giust. mil.*, 1994, 322; Cass., Sez. un., 14 dicembre 1994, n. 1684, Michelin e altri, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1995, 250; Cass., Sez. I, 3 luglio 1995, n. 9700, D'Avossa, in *Rass. giust. mil.*, 1995, 46; Cass., Sez. I, 19 gennaio 1996, n. 2215, Pellicchia, Rv. 203894 e Cass., Sez. I, 19 giugno 2000, n. 4488, P.M. in proc. Spotorno, Rv. 216290.

¹²⁰ Infatti, nella formulazione originaria del codice penale militare, era esclusa la costituzione di parte civile alla luce di quanto previsto dall'art. 270 c.p.m.p. che affermava che l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno non poteva essere proposta davanti ai Tribunali militari.

ti e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato di intervenire ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 91 c.p.p.

¹²¹ Cfr. Corte cost., 22 febbraio 1996, n. 60, in *Giur. cost.*, 1996, 397 ss. ed in *Nuovo dir.*, 1996, 292 con nota di NUNZIATA, *È ammissibile la costituzione di parte civile anche nel processo penale militare*, ove si afferma, superando la giurisprudenza costituzionale precedente, che «la disposizione di cui al primo comma dell'art. 270 del codice penale militare di pace (la quale, giova ripetere, pone un divieto derogatorio del principio generale di diritto comune) potrebbe essere ritenuta legittima solo ove si riconoscesse una ragionevole giustificazione nella natura propria del procedimento militare, ovvero nella tutela di interessi considerati preminenti [...]. Come si è già detto, nel contesto delineato dal nuovo codice di procedura penale [...], ed in coerenza con la recente giurisprudenza di questa Corte, tale disparità di trattamento non può oggi ritenersi sorretta da ragionevole ed adeguata giustificazione».

Per un approfondimento sul punto si vedano anche PASQUINO, *Legittimo esercizio dell'azione civile nel processo penale militare*, in *Riv. ann.*, 1996, 511 ss.; FLAMINI, sub art. 270 c.p.m.p., in *Codici penali militari. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, a cura di Brunelli e Mazzi, Milano, 2001, 982; QUAGLIERINI, *Si alla costituzione di parte civile nel processo penale militare*, in *Dir. pen. e proc.*, 1996, 576 ss.; RIVELLO, *La Corte Costituzionale elimina un'irragionevole disparità tra processo penale comune e processo penale militare*, in *Giur. cost.*, 1996, 410 ss.; ID., *Dichiarato illegittimo dalla corte costituzionale l'art. 270 c.p.m.p., che impediva la costituzione di parte civile nel processo penale militare*, in *Cass. pen.*, 1996, 1745 ss.; ID., *Il procedimento militare*, cit., 152 ss.; ID., *Esclusione della possibilità di costituzione della parte civile e previsione di una condanna alle restituzioni ed al risarcimento dei danni cagionati dal reato: un'evidente antinomia nel processo penale militare*, in *Rass. giust. mil.*, 1983, 427 ss.; ID., *Osservazioni in tema di danno derivante da un reato sottoposto alla competenza dell'autorità giudiziaria militare*, in *Rass. giust. mil.*, 1989, 372 ss.; MAZZI, *Processo penale militare e "principi fondamentali" della procedura penale: un intervento "destabilizzante" delle Sezioni unite*, in *Cass. pen.*, 1995, 1809 ss. e TENCATI, *La tutela degli interessi civili nel processo penale militare*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1996, 210 ss.

Ma si vedano anche Corte cost., 22 febbraio 1989, n. 78, in *Foro it.*, 1989, I, 1357 ss., con nota di MESSINA, *Transito vietato, nei processi militari, a minori, parte civile e condanna al risarcimento* ed in *Leg. pen.*, 1989, 429 ss., con nota di GIANNONE, *Reati militari commessi da minorenni e rapporti tra azione penale e azione civile nel processo militare: due interventi razionalizzatori della Corte e Corte cost.*, 2 giugno 1977, n. 106, in *Giur. cost.*, 1977, 812 ss., con nota di VENDITTI, *Azione civile e processo penale militare* ed in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1978, 1327 ss., con nota di PIACENTINI, *Le decisioni della Corte Costituzionale in tema di processo penale militare*, le quali avevano giustificato l'impossibilità di costituzione della parte civile nel processo penale militare.